

REGOLAMENTO CEE N. 2092/91 SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Testo vigente coordinato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'art. 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

1. considerato che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato per i prodotti agricoli;

2. considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale;

3. considerando che, in seguito alla crescente domanda, vengono immessi sul mercato prodotti agricoli e derrate alimentari recanti indicazioni che informano l'acquirente o lo inducono a ritenere che essi siano stati ottenuti con metodi biologici o senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi;

4. considerando che alcuni Stati membri hanno già introdotto disposizioni regolamentari e controlli concernenti l'utilizzazione di tali indicazioni;

5. considerando che un quadro normativo comunitario in materia di produzione, di etichettatura e di controllo è necessario per la tutela della coltura biologica in quanto garantisce condizioni di concorrenza leale fra i produttori dei prodotti che recano tali indicazioni, oltre a contrastare una tendenza all'anonimato sul mercato dei prodotti biologici, assicurando la trasparenza a tutti i livelli della produzione e della preparazione e rendendo questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori;

6. considerando che il sistema di produzione biologico costituisce un metodo particolare di produzione al livello delle aziende agricole; che occorre pertanto disporre che sull'etichettatura dei prodotti trasformati le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico siano legate alle indicazioni relative agli ingredienti ottenuti mediante tale metodo di produzione;

7. considerando che per l'attuazione delle disposizioni prospettate è necessario istituire procedimenti flessibili che consentano di adeguare, di integrare o di definire talune modalità tecniche o determinate misure alla luce dell'esperienza acquisita; che il presente regolamento sarà completato entro un termine appropriato con disposizioni concernenti la produzione animale;

8. considerando che è necessario stabilire, nell'interesse dei produttori e degli acquirenti dei prodotti che recano indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, i principi minimi che devono essere soddisfatti affinché i prodotti possano essere presentati con tali indicazioni;

9. considerando che il metodo di produzione biologico implica restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzazione di fertilizzanti o antiparassitari che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli; che quindi occorre rispettare le tecniche accettate nella Comunità al momento dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi in essa vigenti in detto momento; che inoltre è opportuno, per il futuro, stabilire i principi che disciplinano l'autorizzazione di prodotti che possono essere utilizzati in questo tipo di agricoltura;

10. considerando inoltre che l'agricoltura biologica fa ricorso a tecniche colturali di vario tipo ed all'apporto limitato di concimi e di ammendamenti di origine non chimica e poco solubili; che occorre definire in modo preciso tali tecniche e stabilire le condizioni di impiego di taluni prodotti non chimici di sintesi;

11. considerando che le procedure previste permettono di completare, ove necessario, l'allegato I con disposizioni più specifiche intese ad evitare la presenza di taluni residui di prodotti chimici di sintesi provenienti da fonti diverse dell'agricoltura (inquinamento ambientale) nei prodotti ottenuti con metodi biologici;

12. considerando che il controllo sull'osservanza delle norme di produzione richiede, in linea di massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

13. considerando che tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari ed effettuato da istanze all'uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; che è opportuno che un'indicazione comunitaria di controllo possa figurare sull'etichet-

ta dei prodotti sottoposti a questo regime di controllo

Nota: si riportano inoltre i considerata del Reg. CE 1804/99:

(1) il regolamento CEE n. 2092/91 dispone che la Commissione formuli proposte in merito ai principi e alle misure specifiche di controllo relativi alla produzione biologica di animali, di prodotti animali non trasformati e di prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale entro il 30 giugno 1995;

(2) i consumatori manifestano un interesse crescente per i prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici e questi prodotti sono quindi oggetto di una domanda sempre maggiore;

(3) le produzioni animali contribuiscono ad estendere la gamma dei prodotti biologici e permettono alle aziende operanti in questo settore di intraprendere attività complementari che costituiscono una fonte di reddito considerevole;

(4) il presente regolamento armonizza le norme relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo delle specie animali più importanti; per talune specie, diverse da quelle acquatiche, per le quali il presente regolamento non contempla norme di produzione, è opportuno ai fini della tutela dei consumatori armonizzare almeno i requisiti in materia di etichettatura e il sistema di controllo; per i prodotti dell'acquacoltura tali norme dovrebbero essere elaborate al più presto;

(5) inoltre, nelle aziende che operano con metodi di produzione biologica, l'allevamento costituisce un elemento fondamentale per l'organizzazione della produzione agricola, in quanto soddisfa il fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi del terreno agricolo, contribuendo così a migliorare il suolo e a sviluppare un'agricoltura durevole;

(6) per evitare danni all'ambiente, in particolare alle risorse naturali come il suolo e l'acqua, l'allevamento praticato con metodi biologici deve in linea di massima prevedere uno stretto legame tra questa produzione e la terra, una prassi di avvicendamenti poliennali adeguati e l'alimentazione del bestiame con prodotti vegetali coltivati con metodi biologici nella stessa azienda;

(7) per evitare l'inquinamento delle acque ad opera dei composti azotati, le aziende che praticano l'allevamento con metodi di produzione biologica dovrebbero disporre di un'adeguata capacità di stoccaggio e di piani per lo spargimento delle deiezioni zootecniche solide e liquide;

(8) ai fini della conservazione e della valorizzazione del potenziale delle zone abbandonate, la pastorizia praticata secondo i metodi dell'agricoltura biologica costituisce un'attività quanto mai appropriata;

(9) occorre promuovere un'ampia diversità biologica e la scelta delle razze dovrebbe essere operata in funzione della loro capacità di adattamento alle condizioni ambientali esistenti;

(10) gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti sulla loro base non sono compatibili con i metodi di produzione biologici; per conservare la fiducia dei consumatori nella produzione biologica non si dovrebbero utilizzare organismi geneticamente modificati, loro parti e prodotti ottenuti sulla loro base in prodotti recanti il marchio di produzione con metodi biologici;

(11) occorre fornire ai consumatori garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento; per quanto tecnicamente possibile, tali garanzie dovrebbero basarsi sulla rintracciabilità dei prodotti animali;

(12) l'alimentazione degli animali deve consistere di erba, foraggi e mangimi ottenuti con metodi di produzione biologici;

(13) nelle attuali circostanze, gli allevatori possono incontrare difficoltà quanto all'approvvigionamento di mangimi per animali allevati secondo metodi biologici e si dovrebbe quindi prevedere, in via provvisoria, la possibilità di autorizzare l'impiego, in modica quantità, di un numero limitato di mangimi non prodotti con metodi biologici;

(14) inoltre, per soddisfare il fabbisogno fisiologico essenziale degli animali, può essere necessario il ricorso a taluni minerali, oligoelementi e vitamine, a condizioni ben definite;

(15) la salute degli animali dovrebbe essere tutelata soprattutto in forma preventiva, con misure quali una scelta oculata delle razze e dei sottotipi, un'alimentazione equilibrata e sana e un ambiente propizio, in particolare sotto il profilo della densità di allevamento, della stabulazione e delle pratiche di allevamento;

(16) l'uso in forma preventiva di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica non è consentito nell'agricoltura biologica;

(17) tuttavia gli animali, quando si ammalano o si feriscono, dovrebbero essere curati immediatamente dando la preferenza a prodotti omeopatici o fitoterapici e limitando al minimo l'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica; per garantire ai consumatori la qualità della produzione biologica dovrebbe essere possibile adottare misure restrittive, ad esempio raddoppiando il tempo di sospensione dopo l'utilizzazione di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica;

(18) nella maggioranza dei casi, gli animali dovrebbero poter accedere ad aree di pascolo o a spiazzi erbosi non appena le condizioni climatiche lo consentono; tali

pascoli dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma appropriato di rotazione;

(19) per tutte le specie animali, i locali di stabulazione dovrebbero soddisfare le esigenze degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e dovrebbero essere dotati di una superficie utile sufficiente per consentire a ciascun animale la libertà di movimento necessaria e per sviluppare il naturale comportamento sociale;

(20) operazioni sistematiche che danno luogo a tensione, danni, malattie o sofferenze degli animali nelle fasi dell'allevamento, della movimentazione, del trasporto e della macellazione dovrebbero essere ridotte al minimo; tuttavia taluni interventi specifici essenziali per talune produzioni possono essere permessi; l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o a modificare il ciclo riproduttivo degli animali non sono compatibili con i principi dell'agricoltura biologica;

(21) l'apicoltura, date le sue peculiarità, necessita di apposite disposizioni, in particolare al fine di garantire la disponibilità di risorse pollinifere e nettari ad adeguate in termini quantitativi e qualitativi;

(22) tutti gli operatori che commercializzano prodotti derivanti da animali allevati con metodo biologico dovrebbero essere soggetti a un controllo regolare e uniforme; le informazioni concernenti le entrate e le uscite di animali nella e dall'azienda, nonché le cure somministrate, dovrebbero essere indicate permanentemente in un registro tenuto a disposizione presso l'azienda;

(23) le differenze regionali per quanto riguarda l'agricoltura e le condizioni climatiche rendono necessari periodi transitori per taluni metodi e per le caratteristiche dei locali di stabulazione e degli impianti;

(24) la diversità dei metodi seguiti nella produzione biologica di animali esistente attualmente tra gli Stati membri rende necessario che questi ultimi possano applicare sul loro territorio norme più rigorose per gli animali ed i prodotti animali;

(25) a norma del regolamento CEE n. 2092/91, le indicazioni nell'etichettatura, nel materiale pubblicitario o documenti commerciali considerati dal consumatore come un riferimento ad un metodo di produzione biologico sono riservate ai prodotti ottenuti conformemente a tale regolamento;

(26) il consumatore ritiene in genere che determinate indicazioni siano un riferimento ad un metodo di produzione biologico;

(27) è tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per consentire ai titolari di un marchio di adeguare la loro produzione ai requisiti dell'agricoltura biologica a condizione che tale periodo transitorio sia conces-

so solo ai marchi che portano le suddette indicazioni e per i quali la presentazione della domanda di registrazione è avvenuta prima della pubblicazione del regolamento CEE n. 2092/91, e che il consumatore sia informato in modo opportuno del fatto che tali prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (modificato dal Reg. CEE 1935/95 e dal Reg. CE 1804/99 e dal DM 91436/2000)

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:

- a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati I e III;
- b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;
- c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Avvalendosi di tali disposizioni, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero della Sanità, saranno emanate disposizioni in ordine alla produzione del coniglio sulla base di un documento di lavoro cui hanno partecipato le forze sociali e le Amministrazioni interessate.

3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c), purché tali requisiti riferiscano al metodo di produzione biologico.

In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Nota: in corsivo le modifiche e integrazioni portate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 91436 del 4 agosto 2000.

In considerazione dell'importanza che assume per lo sviluppo del settore zootecnico biologico la disciplina della produzione mangimistica, avvalendosi delle predette disposizioni, con decreto del Ministero dell'Agricoltura, di concerto con il Ministero della Sanità, saranno emanate norme "sulla produzione, etichettatura e controllo per mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi", sulla base dei risultati di un lavoro congiunto portato avanti dal M.I.P.A.F. con la collaborazione delle parti sociali, delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni di ricerca interessate.

Al fine di definire il campo delle attività degli organismi di controllo autorizzati all'esercizio delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 220/95 si precisa che il controllo, del rispetto della normativa inerente gli aspetti igienico-sanitari dei prodotti alimentari, compresi quelli attinenti al metodo di produzione biologico, è di pertinenza del Ministero della Sanità.

In merito, il compito degli organismi di controllo, autorizzati sulla base dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 220/95, per gli aspetti igienico sanitari, è quello di verificare la presenza presso l'azienda biologica delle autorizzazioni sanitarie prescritte dalla normativa vigente ed a segnalare l'eventuale mancanza all'autorità sanitaria competente.

Articolo 2 (modificato dal Reg. CEE 1935/95 e dal Reg. CE 1804/99)

Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:

in spagnolo: ecológico,

in danese: økologisk,

in tedesco: ökologisch, biologisch,

in greco: βιολογική

in inglese: organic,

in francese: biologique,

in italiano: biologico,

in olandese: biologisch,

in portoghese: biológico,

in finlandese: luonnonmukainen,

in svedese: ekologisk.

Articolo 3 (modificato dal Reg. CE 1804/99)

Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati al-

l'articolo 1, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.

DEFINIZIONI

Articolo 4 (modificato dal Reg. CEE 1935/95 e dal Reg. CE 1804/99)

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. "etichettatura": le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;
2. "produzione": le operazioni effettuate in un'azienda agricola volte alla produzione, all'imballaggio e alla prima etichettatura quali prodotti ottenuti con metodo biologico di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda;
3. "preparazione": le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati;
4. "commercializzazione": la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di immissione in commercio;
5. "operatore": la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;
6. "ingredienti": le sostanze (compresi gli additivi) usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), definiti all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità;
7. "prodotti fitosanitari": i prodotti definiti nell'articolo 2, punto 1 della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE;
8. "detergenti": le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti, modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE, destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
9. "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato": ogni singolo prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 79/112/CEE;

10. "elenco degli ingredienti": l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE.
11. "produzioni animali": le produzioni di animali terrestri, domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche;
12. "organismo geneticamente modificato (OGM)": qualsiasi organismo cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (*);
13. "derivato di OGM": una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non ne contiene;
14. "uso di OGM e di derivati di OGM": il loro uso quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE (**), prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale;
15. "medicinali veterinari": i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (***);
16. "medicinali omeopatici veterinari": i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (****);
17. "mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali (*****);
18. "materie prime per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per alimenti degli animali, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e abroga la direttiva 77/101/CEE (*****);
19. "mangimi composti per animali": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali;
20. "additivi per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (*****);
21. "taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali": prodotti nutrizionali ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;
22. "unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzione biologico": l'unità o l'azienda o l'azienda di allevamento conforme alle norme del presente regolamento;
Per unità di produzione, nelle produzioni animali in genere, come indicato all'allegato I B, è da intendere l'insieme di animali, terreni, locali, strutture ed attrezzature che concorrono al processo produttivo zootecnico.
Nelle produzioni apistiche, per unità di produzione, si intende l'insieme di apiari (intendendo per apiario un insieme di alveari costituiti da famiglie d'api, arnie, cera e scorte), strutture per la produzione di miele, di cera e di altri prodotti.
Per azienda, si deve intendere una o più unità di produzione.
23. "mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico": i mangimi/le materie prime per mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6;
24. "mangimi/materie prime per mangimi di conversione": i mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzione di cui all'articolo 6, eccetto per il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta;
25. "mangimi/materie prime per mangimi convenzionali": i mangimi/le materie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 23 e 24.

Note

(*) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva, modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

(**) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

(***) GU 22 del 9.2.1965, pag. 369/65. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).

(****) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 12.

(*****) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/87/CE (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 43).

(*****) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/67/CE (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10).

(*****) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento CE n. 45/1999 della Commissione (GU L 6 del 21.1.1999, pag. 3).

ETICHETTATURA

Articolo 5 (modificato dal Reg. CEE 2083/92, dal Reg. CEE 1935/95, dal Reg. CE 1804/99)

1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:

- a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricola;
- b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;
- c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
- d) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura reca menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione.

2. abrogato

3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamente se:

- a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11;
- b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati nell'allegato VI, parte C o sono stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure d'applicazione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;
- c) il prodotto contiene soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, come ingredienti di origine non agricola;
- d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;
- e) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti radiazioni ionizzanti;
- f) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
- g) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporta la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione;
- h) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organi-

smi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione che:

- la domanda di registrazione del marchio era stata presentata prima del 22 luglio 1991 - in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente al 1° gennaio 1995 ed è conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (*), e
- il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento.

Le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devono specificare chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola e devono essere corredate di un riferimento agli ingredienti di origine agricola in questione, a meno che tale riferimento venga indicato chiaramente nell'elenco degli ingredienti.

Nota: (*) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE (GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35).

4. Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da paesi terzi conformemente alle norme di cui all'articolo 11.

5. I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità del paragrafo 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica purché:

- a) siano pienamente soddisfatti i requisiti di cui rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;
- b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;
- c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto a prodotti conformi a tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3; dopo il 1° gennaio 1996, tali indicazioni devono consistere nelle parole "prodotto in conversione all'agricoltura biologica", e devono essere presentate con colore, dimensione e tipo di caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di vendita del prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltura biologica" non abbiano più risalto delle parole "prodotto in conversione";
- d) il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine agricola.

La disposizione di cui sopra riguarda le produzioni

vegetali ed esclude la possibilità di etichettare prodotti animali in conversione;

- e) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione;
- f) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

5 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 lettera b) possono essere riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici solo a condizione che:

- a) almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia o provenga da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;
- b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto siano inclusi nell'allegato VI, parte C o siano stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure di esecuzione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;
- c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiono nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme dell'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11; esse figurino con lo stesso colore e con le stesse dimensioni e stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. Queste indicazioni devono inoltre figurare in una frase distinta nello stesso campo visivo della descrizione del prodotto in cui sia indicata la percentuale di ingredienti di origine agricola o di derivati di ingredienti di origine agricola ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11. Tale frase non può essere presentata con colore, formato o caratteri che le diano maggior risalto rispetto alla descrizione del prodotto; la frase sarà così redatta: "x% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica";
- d) il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato VI parte A, quali ingredienti di origine non agricola;
- e) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;
- f) il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;
- g) il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

- h) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo al quale l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione;
- i) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

6. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 1997, nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a) si può fare riferimento al metodo di produzione biologico solo a condizione che:

- a) almeno il 50% degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);
- b) i prodotti siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettere c), d) e) e f);
- c) le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici:
 - figurino solo nell'elenco degli ingredienti quale previsto dalla direttiva 79/112/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE;
 - si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti conformemente alle norme definite all'articolo 6, o importati conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;
- d) gli ingredienti e i rispettivi contenuti figurino nell'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso;
- e) le indicazioni dell'elenco degli ingredienti abbiano colore, formato e caratteri identici.

7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'articolo 14.

8. Sono stabiliti nell'allegato VI, parti A, B e C, secondo la procedura di cui all'articolo 14, elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), c) e d) e 5 bis lettere b), d) e e).

Possono essere precisate le modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi ingredienti e di queste sostanze.

Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al comitato di cui all'articolo 14.

9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 6 si applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 79/112/CEE.

10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, let-

tere a) e b), un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme.

11. Anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo e presenta le eventuali opportune proposte di modificazione.

NORME DI PRODUZIONE

Articolo 6 (modificato dal Reg. CEE 1935/95 e dal Reg. CE 1804/99)

1. Il metodo di produzione biologico implica che per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) diversi dalle sementi e dai materiali di moltiplicazione vegetativa:

- a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;
- b) soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate nell'allegato I o elencate nell'allegato II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, le sostanze impiegate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti, prodotti per la lotta contro organismi nocivi o malattie nei locali di stabulazione e negli impianti o per qualsiasi altro scopo specificato nell'allegato II per taluni prodotti. Possono essere utilizzati solo alle condizioni specifiche stabilite negli allegati I e II nella misura in cui la corrispondente utilizzazione è autorizzata nell'agricoltura generale dello Stato membro in questione in virtù delle pertinenti disposizioni comunitarie o delle disposizioni nazionali in conformità della normativa comunitaria;
- c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo 2;
- d) non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, ad eccezione dei medicinali veterinari.

2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e la/le piante/e porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono stati ottenuti:

- a) senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi e
- b) conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.

3.

- a) In deroga al paragrafo 1, lettera c) le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico possono

essere utilizzati, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2003 e su autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro, se l'utilizzatore di tale materiale di riproduzione può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario materiale di riproduzione di una varietà appropriata della specie in questione che soddisfacesse i requisiti di cui al paragrafo 2. In tal caso deve essere utilizzato, se reperibile sul mercato, materiale di riproduzione non trattato con prodotti non inclusi nell'allegato II, parte B. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

- b) In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono essere decisi:

- l'introduzione, entro il 31 dicembre 2003, di restrizioni della misura transitoria di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e/o l'assenza di trattamento chimico;
- il mantenimento, dopo il 31 dicembre 2003 della deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e relativamente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;
- l'introduzione di criteri e norme procedurali circa la deroga di cui alla lettera a) e le relative informazioni comunicate ai settori economici interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo, in particolare del paragrafo 1 lettera c) e del paragrafo 2, presentando, ove necessario, le opportune proposte di revisione.

Articolo 6 bis (introdotto dal Reg. CEE 1935/95)

1. Ai fini del presente articolo per "piante" si intendono le piante intere destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali.

2. Il metodo di produzione biologico implica che allorché i produttori utilizzano delle piante, queste ultime devono essere state prodotte conformemente all'articolo 6.

3. In deroga al paragrafo 2, le piante non ottenute secondo il metodo di produzione biologico possono essere utilizzate durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1997 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'autorità competente dello Stato membro ne ha autorizzato l'impiego dopo che l'utilizzatore di tale materiale ha dimostrato in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario una varietà appropriata della specie in questione;

- b) le piante sono state trattate, dopo la semina, unicamente con prodotti elencati nell'allegato II, parti A e B;
- c) le piante provengono da un produttore che ha accettato un sistema di controllo equivalente al regime di cui all'articolo 9 e che ha accettato di applicare la restrizione di cui alla lettera b); tale disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1996;
- d) dopo essere state piantate le piante sono state coltivate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) durante un periodo minimo di sei settimane prima del raccolto;
- e) l'etichettatura di qualsiasi prodotto contenente ingredienti provenienti da siffatte piante non menziona l'indicazione di cui all'articolo 10;
- f) fatte salve le restrizioni risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 4, le autorizzazioni concesse in virtù del presente paragrafo sono ritirate non appena cessi la carenza e scadono al più tardi il 31 dicembre 1997.

4.

- a) Lo Stato membro che concede un'autorizzazione in forza del paragrafo 3, notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:
 - la data dell'autorizzazione,
 - il nome della varietà e della specie in questione,
 - le quantità necessarie con relative pezze giustificative,
 - il periodo previsto di carenza,
 - qualsiasi altra informazione chiesta dalla Commissione o dagli Stati membri.
- b) Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza è possibile rifornirsi di una varietà appropriata, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurre il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.
- c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato.

Articolo 7 (modificato dal Reg. CEE 1935/95 e dal Reg. CE 1804/99)

1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) quando sono utilizzati per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali oppure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti:
 - quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali

non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali; e

- le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali e con gli animali e i prodotti animali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui del prodotto nelle parti commestibili; e
- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente o non contribuisce a contaminarlo;
- b) quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno:
 - sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I, e
 - la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo.

1 bis. Le condizioni previste al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti che prima dell'adozione del presente regolamento erano di uso corrente secondo le prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità.

1 ter. Per le sostanze minerali e gli oligoelementi impiegati nell'alimentazione degli animali, nell'allegato II possono essere inserite altre fonti di tali prodotti, purché essi siano di origine naturale o, altrimenti, di sintesi, nella stessa forma dei prodotti naturali.

2. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II, possono essere precisati gli elementi seguenti:

- la descrizione particolareggiata del prodotto;
- le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;
- le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II.

3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modifica sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che la sottopone al comitato di cui all'articolo 14.

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 8

1. Gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione devono:

- a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
- b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9.

2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche.

Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori.

3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati.

Articolo 9 (modificato dal Reg. CEE 1935/95 e dal Reg. CE 1804/99)

1. Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono, preparano, o importano da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere soggetti.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.

3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III.

4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi

5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:

- a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;
- b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità e/o infrazioni;
- c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;
- d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.

6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:

- a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;
- b) accertare l'efficienza dei controlli;
- c) prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle sanzioni comminate;
- d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8 e 9 e 11.

6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ogni organismo o autorità di controllo riconosciuti o designati conformemente alle disposizioni del presente articolo. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione che pubblicherà tali numeri di codice nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 15.

7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1:

- a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III;
- b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti.

8. Gli organismi di controllo riconosciuti:

- a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento;
- b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.

9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono:

- a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni previste dall'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;
- b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

10. Possono essere adottate ai procedimenti di cui all'articolo 14:

- a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6;
- b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi 5 e 6, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011.

12.

- a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità di condizionamento e/o etichettatura finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro applicazione.
- b) Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell'allegato III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarne la rintracciabilità, per quanto tecnicamente possibile.
- c) Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9 assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10 (modificato dal Reg. CEE 2083/92, modificato dal Reg. CEE 1935/95)

1. L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente se:

- a) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5 paragrafo 1 o 3;
- b) nel caso dell'intero processo produttivo e di preparazione sono stati assoggettati al sistema di controllo di cui all'articolo 9;
- c) sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore al consumatore finale o sono immessi nel mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; in caso di vendita diretta dal produttore o preparatore al consumatore finale non è prescritto un imballaggio sigillato se l'etichetta consente di identificare chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessato da questa indicazione;
- d) recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria.

2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.

3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono:

- a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;
- b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di accertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli articoli 5,6 e 7 o alle disposizioni dell'allegato III.

MISURE GENERALI D'APPLICAZIONE

Articolo 10 bis (introdotto dal Reg. CEE 1935/95)

1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha nominato l'autorità di controllo o riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V.

IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

Articolo 11 (modificato dal Reg. CEE 2083/92, dal Reg. CEE 529/95, dal Reg. CEE 1935/95 e dal Reg. CE 1804/99)

1. Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1 importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando:

- a) sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire con decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 e provengono da una regione o da un'unità di produzione, o sono stati controllati da un organismo di controllo, se del caso, menzionati esplicitamente nella decisione concernente tale paese terzo;
- b) l'autorità o l'organismo competente del paese terzo ha rilasciato un certificato di controllo attestante che la partita indicata nel certificato:
 - è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme equivalenti a quelle di cui al-

l'articolo 6;

- è stata sottoposta ad un sistema di controllo la cui equivalenza è stata riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal paragrafo 2, lettera b).

2. Per decidere se per taluni prodotti di cui all'articolo 1 un paese terzo possa su sua richiesta, essere iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene conto in particolare:

- a) delle garanzie che il paese terzo può offrire, almeno per la produzione destinata alla Comunità, quanto all'applicazione di norme equivalenti a quelle di cui all'articolo 6;
- b) dell'efficacia delle misure di controllo adottate, le quali, almeno per la produzione destinata alla Comunità, devono essere equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della lettera a).

Sulla base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione può precisare le regioni o le unità di produzione di origine o gli organismi il cui controllo è considerato equivalente;

3. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve:

- a) accompagnare la merce nell'esemplare originale fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e/o dell'autorità di controllo per almeno due anni;
- b) essere compilato secondo le modalità e secondo un modello stabiliti con la procedura di cui all'articolo 14.

4. Norme d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.

5. Nell'esame della domanda di un paese terzo, la Commissione esige che quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità, un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate nel paese terzo in questione.

6.

- a) In deroga al paragrafo 1, l'importatore o gli importatori di uno Stato membro sono autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro a commercializzare fino al 31 dicembre 2005 prodotti importati da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), purché forniscano all'autorità competente dello Stato membro importatore prove sufficienti che i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo norme di produzione equivalenti a quelle definite agli articoli 6 e 7, sono stati sottoposti a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9, e l'applicazione delle misure di ispezione precitate è permanente ed effettiva.

L'autorizzazione è valida soltanto se resta provato che le condizioni summenzionate sono soddisfatte.

Essa scade al momento della decisione di inserire il paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) a meno che essa riguardi un prodotto che è stato ottenuto in una regione non specificata nella decisione di cui al paragrafo 1, lettera a) e che non è stato esaminato nell'ambito della domanda presentata dal paese terzo, laddove detto paese terzo sia d'accordo sulla prosecuzione del regime di autorizzazione di cui al presente paragrafo.

- b) Se uno Stato membro ha ricevuto prove da parte di un importatore, esso comunica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri il nome del paese terzo da cui importa i prodotti e fornisce loro indicazioni particolareggiate sulle modalità di produzione e di ispezione, nonché sulle garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di dette modalità.
- c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Qualora risulti da tale esame che i prodotti importati non sono ottenuti secondo norme di produzione equivalenti e/o modalità di ispezione di efficacia equivalente, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a ritirarla. Può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, il divieto delle importazioni in questione o la loro continuazione a condizione che vengano modificate determinate Condizioni entro un certo termine.
- d) La notifica di cui alla lettera b) non è necessaria qualora riguardi modalità di produzione e di ispezione già notificate da un altro Stato membro conformemente alla lettera b), tranne nei casi in cui la presentazione di nuovi elementi di prova importanti giustifichi una revisione dell'esame e della decisione di cui alla lettera c).

7. La Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 14, su richiesta di uno Stato membro, concedere il riconoscimento ad un organismo di controllo di un paese terzo, preventivamente sottoposto a valutazione da parte dello Stato membro interessato, ed aggiungerlo all'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a). La Commissione comunica la richiesta al paese terzo interessato, Anteriormente al 31 luglio 1994, la Commissione riesamina le disposizioni del paragrafo 1 e presenta qualsiasi proposta adeguata ai fini della loro eventuale revisione.

REGOLAMENTO CEE n.94/92

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento contiene l'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a del regolamento CEE n.2092/91

Per ogni paese terzo l'elenco riporta le informazioni idonee a consentire l'identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui all'articolo 11, indicando in particolare:

- l'autorità o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista della importazione nella Comunità;
- le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.

Inoltre, se del caso, l'elenco può indicare:

- le unità di trasformazione e di condizionamento e gli esportatori soggetti al regime di controllo;
- i prodotti soggetti al regime.

Articolo 2

1. La Commissione esamina l'inclusione del paese terzo nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento dopo aver ricevuto domanda d'inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese terzo.

2. Entro sei mesi dalla data di ricezione, la domanda d'inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessita per accertare, in ordine ai prodotti destinati all'esportazione verso la Comunità, che le condizioni specificate all'articolo 11 paragrafo 2 del regolamento CEE n. 2092/91 sono soddisfatte.

Più particolarmente, il fascicolo deve comprendere le seguenti informazioni dettagliate:

- a) i tipi e, se possibile, la stima delle quantità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari destinati all'esportazione verso la Comunità nell'ambito del regime di cui all'articolo 41;
- b) le norme di produzione applicate nel paese terzo fra cui segnatamente:
 - i principi di base definiti nell'allegato I del regolamento CEE n.2092/91;
 - i prodotti di cui, durante la fase della produzione agricola, è autorizzato l'impiego in qualità di fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendamenti del terreno;
 - gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti preparati, nonché i procedimenti e i prodotti per il trattamento autorizzati durante la preparazione;
- c) le modalità del regime di controllo e l'organizzazione attuativa del controllo stesso nel paese terzo;
 - la denominazione delle autorità di controllo nel paese terzo e/o degli organismi privati incaricati del controllo degli operatori;
 - le modalità del controllo cui sono soggette le aziende agricole e le unità di trasformazione e condizionamento nonché le sanzioni previste per le infrazioni;
 - la denominazione e l'indirizzo dell'autorità o degli organismi del paese terzo competenti per il rilascio dei titoli d'importazione nella Comunità;
 - le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza del rispetto delle norme di produzione e al regime di controllo (in particolare sul rilascio dei titoli), nonché la denominazione e gli altri dati essenziali dell'autorità incaricata della sorveglianza di cui sopra;

- l'elenco delle unità di trasformazione e condizionamento e degli esportatori verso la Comunità, nonché il numero di produttori e la superficie coltivata;
- d) ove siano disponibili, i rapporti dei sopralluoghi effettuati da esperti indipendenti per verificare l'effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo.

3. Durante l'esame di una domanda d'inclusione, la Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per accertare che le norme di produzione e di controllo applicate nel paese terzo corrispondano a quelle contemplate dal regolamento CEE n. 2092/91, compresa la presentazione di rapporti di sopralluogo redatti da esperti di cui essa abbia riconosciuto l'indipendenza. La Commissione può inoltre, se necessario, affidare ad esperti da essa designati l'incarico di effettuare un esame in loco.

4. L'inclusione del paese terzo nell'elenco contenuto in allegato del presente regolamento può essere subordinato alla condizione che l'effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo nel paese stesso venga periodicamente verificata da esperti indipendenti e che questi facciano regolarmente rapporto in merito. Inoltre, se del caso, la Commissione può in qualsiasi momento assegnare l'incarico di un esame in loco ad esperti da essa designati.

5. Dopo l'inclusione nell'elenco contenuto in allegato, il paese terzo è tenuto ad informare la Commissione qualora subentrino mutamenti per ciò che riguarda le misure in esso vigenti o la loro applicazione. Sulla scorta di tale informazione, la Commissione può decidere, con la procedura definita nell'articolo 14 del regolamento CEE 2092/91, di modificare le modalità d'inclusione di questi paesi terzi nell'allegato 1 o di revocare l'inclusione medesima. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni che era tenuto a trasmettere in forza del presente paragrafo.

6. Dopo l'inclusione del paese terzo nell'elenco contenuto in allegato, la Commissione, qualora venga a conoscenza di elementi che diano adito a dubbi sull'effettiva applicazione delle misure comunicate, può chiedere al paese terzo stesso tutte le informazioni necessarie, compresi rapporti di sopralluogo redatti da esperti indipendenti, oppure può affidare ad esperti da essa designati l'incarico di un esame in loco. Sulla base di tali informazioni e rapporti, la Commissione può decidere di revocare l'inclusione, secondo la procedura definita nell'articolo 14 del regolamento CEE n. 2092/91. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni richieste entro il termine precisato nella domanda della Commissione o non abbia ammesso un esame in loco, effettuato da esperti incaricati da quest'ultima di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per l'inclusione.

ALLEGATO

(modificato dal Reg. CE n.522/96, dal Reg. CE n.314/97, dal Reg. CE n.1367/98 e dal Reg. CE n. 548/2000)

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE

ARGENTINA

1. **Categorie di prodotti:** a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento CEE n.2092/91.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1.a e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Argentina.
3. **Organismo di controllo:** Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Organicos SRL" (Argencert).
4. **Organismo che rilascia il certificato:** vedi il precedente punto 3.
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30.6.2003.

AUSTRALIA

1. **Categorie di prodotti:** a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento CEE n.2092/91.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1.a e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Australia.
3. **Organismo di controllo:** Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry); Bio-dynamic Research Institute (BDRI); Biological Farmers of Australia (BFA); Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA); Organic Herb Growers of Australia Inc (OHGA); National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA).
4. **Organismo che rilascia il certificato:** vedi il precedente punto 3.
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30.6.2003.

UNGHERIA

1. **Categorie di prodotti:** a) prodotti vegetali non trasformati quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento CEE n.2092/91.
2. **Origine:** prodotti coltivati in Ungheria.
3. **Organismo di controllo:** Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság (Biokontroll Hungária Kht) e Skal.
4. **Organismo che rilascia di certificato:** Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság e Skal (Ufficio in Ungheria)".
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30.6.2003.

ISRAELE

1. **Categorie di prodotti:** a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento CEE n.2092/91.

2. **Origine:** prodotti della categoria 1.a e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Israele.
3. **Autorità di controllo:** Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development).
4. **Organismo che rilascia il certificato:** vedi il precedente punto 3.
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30.6.2003.

SVIZZERA

1. **Categorie di prodotti:** a) prodotti vegetali non trasformati quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CEE n.2092/91, ad eccezione di quelli prodotti durante il periodo di conversione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di detto regolamento; b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento CEE n.2092/91, ad eccezione di quelli prodotti durante il periodo di conversione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di detto regolamento, contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di conversione.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1.a e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Svizzera.
3. **Organismo di controllo:** Institut für Marktökologie (IMO); Bio.inspecta AG; Schweizerische Vereinigung für Qualitäts und Management-Systeme (SQS);
4. **Organismo che rilascia il certificato:** vedi il precedente punto 3.
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 31.12.2002.

REPUBBLICA CECA

1. **Categorie di prodotti:**
 - a) prodotti vegetali non trasformati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2092/91;
 - b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE n. 2092/91.
2. **Origine:** Prodotti della categoria 1a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1b) coltivati nella Repubblica ceca.
3. **Organismo di controllo:** KEZ o.p.s.
4. **Organismo che rilascia il certificato:** Department of Structural Policy and Ecology (Ministry of Agriculture). KEZ o.p.s.
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30.6.2003.

REGOLAMENTO CEE n. 3457/92

Articolo 1

1. Il certificato di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 lettera b) del regolamento CEE n. 2092/91 viene rilasciato dall'organismo stabilito a seguito dell'esame previsto dal regolamento CEE n. 94/92 della Commissione, al fine di redigere l'elenco di cui all'allegato medesimo per il paese terzo in cui il prodotto è stato ottenuto e preparato e da cui è stato spedito verso la Comunità. Viene emesso un certificato per ogni destinatario.

2. Il certificato di controllo è redatto in almeno una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello e di preferenza nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato membro di destinazione.

3. Il certificato di controllo consta di una sola pagina e scorta il prodotto nell'esemplare originale. Eventuali copie devono recare l'indicazione "copia" o "duplicato", apposta a stampa o mediante timbro.

4. Il modello del certificato di controllo è riprodotto in allegato.

ALLEGATO

Modello del certificato di controllo per le importazioni nella Comunità Europea di prodotti biologici (*omissis*).

REGOLAMENTO CEE n.3813/92 (abrogato)

REGOLAMENTO CEE n. 529/95 (modificato dal Reg. CE n.522/96, sostituito dal Reg. CE n. 548/2000)

LIBERA CIRCOLAZIONE NELLA COMUNITÀ

Articolo 12 (modificato dal Reg. CE 1804/99)

Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, tenuto conto delle norme di cui all'allegato I, parte B sulla produzione animale, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose agli animali e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario e non vietino né limitino la commercializzazione di altri animali o prodotti animali che soddisfano i requisiti del presente regolamento

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E APPLICAZIONE

Articolo 13 (modificato dal Reg. CE n. 1804/99)

Possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14:

- le modalità di applicazione del presente regolamento;
- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII;
- le modifiche da apportare all'allegato V per definire un logo comunitario da utilizzare in associazione con l'indicazione di conformità al regime di controllo o in sostituzione di tale indicazione;
- le restrizioni e misure applicative ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) per i medicinali veterinari;
- le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata.

Articolo 14

La Commissione è assistita da un Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere

Il Comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nella votazione in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene applicata la ponderazione definita dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Qualora le misure previste non siano conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Qualora, allo scadere di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al Consiglio quest'ultimo non abbia deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 15

Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno anteriormente ai 1° luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento trasmettono in particolare:

- l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9;
- una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale, il loro pia-

no tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio.

La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto nel secondo comma.

Articolo 15 bis (introdotto dal Reg. CE n. 1804/99)

Con riferimento alle misure istituite nel presente regolamento, in particolare quelle che la Commissione deve attuare per raggiungere gli obiettivi fissati agli articoli 9 e 11, e gli allegati tecnici, gli stanziamenti necessari vengono assegnati ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.

Articolo 16 (modificato dal Reg. n. 2083/92)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 1, diventano applicabili dal 1° gennaio 1993. Il termine per l'entrata in vigore dell'articolo 11, paragrafo 1 può essere prorogato, secondo la procedura di cui all'art.14, per un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni provenienti da un paese terzo qualora, a seguito della domanda del paese terzo in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione non consenta al Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione di tale paese nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) prima della scadenza del termine di cui al primo comma.

Per il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui l'operatore possa dimostrare con soddisfazione dell'organismo di controllo, che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme alle disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste alle norme internazionali riconosciute in materia di produzione biologica.

4. Durante un periodo di dodici mesi che decorre all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato II e per cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell'articolo 7, paragrafo 1.

5. Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7. gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, conformemente alle rispettive disposizioni nazionali, l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato VI precitato.

6. Gli Stati membri comunicano agli Stati membri ed alla Commissione le sostanze autorizzate in applicazione dei paragrafi 4 e 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Lussemburgo, 24/6/91

per il Consiglio: il Presidente Jean Claude Juncker

REGOLAMENTO CE n. 1900/98 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1998

Articolo 1

(inserito nel testo richiamato).

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1998.

2. *(inserito nel testo richiamato).*

REGOLAMENTO CE n. 1804/1999 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1999

Articolo 1

(inserito nel testo richiamato).

Articolo 2

Per conformarsi ai periodi di conversione di cui all'allegato I, parti B e C, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 è preso in considerazione qualora l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità o l'organismo ispettivo che durante tale periodo ha prodotto in conformità delle disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza, delle norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

In merito, con apposita circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, verranno indicate modalità e condizioni del riconoscimento delle attività di produzione biologica nel campo delle produzioni animali a quelle aziende che hanno prodotto sulla base di norme private.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 24 agosto 2000, tuttavia i divieti concernenti l'uso di organismi geneticamente modificati e loro derivati di cui al presente regolamento ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 5 bis, lettera i), all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) e all'allegato 1, sezione B, paragrafo 4.18, del regolamento CEE n. 2092/91, sono immediatamente applicabili.

ALLEGATO I

modificato dai Reg. CEE 1535/92, dal Reg. CEE n. 2608/93, dal Reg. CEE n. 1202/95, dal Reg. CE n. 1900/98 e dal Reg. CE 1804/99

NORME PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE

A. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI

1. Le norme di produzione di cui al presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). L'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo in questione sia prolungato o abbreviato tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.

In particolare, uno Stato membro può ridurre il periodo di conversione al minimo indispensabile, qualora gli appezzamenti siano stati trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II B, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita che detto Stato membro abbia reso obbligatoria per una determinata coltura nel suo territorio o in talune parti di esso.

La riduzione del periodo di conversione è subordinata alle condizioni seguenti:

- gli appezzamenti sono stati convertiti o sono in corso di conversione all'agricoltura biologica;
- la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, alla fine del periodo ridotto di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di una coltura perenne;
- lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri sulla sua decisione di effettuare il trattamento obbligatorio, precisando di quanto intenda ridurre il periodo di conversione;
- il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato sotto una denominazione biologica.

2.1. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate in primo luogo mediante:

- a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale;
- b) l'incorporazione di letame proveniente da allevamenti biologici, nel rispetto delle disposizioni e delle restrizioni di cui alla parte B, punto 7.1 del presente allegato;
- c) l'incorporazione di altro materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2.2. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita a titolo eccezionale qualora:

- un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettere a), b) e c);
- per quanto riguarda i prodotti dell'allegato II relativi a concime e/o escrementi di animali: l'impiego di tali prodotti è consentito solo se, in combinazione con il concime animale di cui al precedente paragrafo 2. 1, lettera b), sono rispettate le limitazioni di cui alla parte B, sezione 7.1 del presente allegato.

2.3. "Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni appropriate a base di vegetali o di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12.

Ai fini contemplati dal presente comma e dal comma 2.1 possono essere utilizzate anche le cosiddette "preparazioni biodinamiche" a base di polveri di roccia, letame o piante.

2.4. è consentita l'utilizzazione di preparazioni appropriate di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12, autorizzate in agricoltura generale nello Stato membro interessato, per migliorare le condizioni generali del terreno o la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture, qualora la necessità di tale utilizzazione sia stata riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

3. La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure:

- scelta di specie e varietà adeguate;
- programma di rotazione appropriato;
- coltivazione meccanica;
- protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);
- eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.

Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture.

4. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologica, sempreché:

- queste aree non abbiano subito trattamento con prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato II per un periodo di tre anni precedente la raccolta;
- la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

5. Per la produzione di funghi, possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:

5.1. concime animale e deiezioni animali (compresi i prodotti di cui all'allegato II, parte A. primo, secondo, terzo e quarto trattino del regolamento CEE n. 2092/191):

- a) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico, oppure
- b) rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato 11, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino del regolamento CEE n. 2092/191, entro il limite massimo del 25 % (¹), e unicamente qualora il prodotto di cui al punto 5.1 a) non sia disponibile;

5.2. prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati al punto 5.1 (per esempio paglia), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;

5.3. torba non trattata chimicamente;

5.4 legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

5.5. minerali di cui all'allegato II, parte A del regolamento CEE n. 2092/91, acqua e terra.

In deroga alle disposizioni del punto 5.1 e del punto 5.2 dell'allegato I, possono essere utilizzati durante un periodo transitorio che scade il 1° dicembre 2001:

- i prodotti menzionati al punto 5.1 a) dell'allegato, non provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico ma rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino del regolamento CEE n. 2092/91, e/o;
- i prodotti menzionati al punto 5.2 dell'allegato, non provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico ma rispondenti, se del caso, ai requisiti stabiliti nell'allegato II, parte A del regolamento CEE n. 2092/91, qualora i prodotti di cui al punto 5.1 a) e al punto 5.2 non siano disponibili presso le aziende che applicano il metodo di produzione biologico ed il loro impiego sia giudicato necessario dall'autorità o dall'organo d'ispezione.

In tal caso, l'etichettatura e la pubblicità dei funghi recano la seguente dicitura: "Funghi coltivati su un substrato proveniente dall'agricoltura estensiva, il cui uso è consentito nell'agricoltura biologica durante un periodo transitorio". Il termine 'biologico', in questa dicitura, in altre parti dell'etichetta e/o in qualsiasi materiale pubblicitario, non deve essere messo in evidenza rispetto al resto delle informazioni.

(¹) Questa percentuale è calcolata sul peso totale dell'insieme dei componenti del substrato - escluso il materiale di copertura - prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua.

B. ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI DELLE SEGUENTI SPECIE: BOVINI (COMPRESI LE SPECIE BUBALUS E BISON), SUINI, OVINI, CAPRINI, EQUIDI E POLLAME (introdotto dal Reg. CE n.1804/99)

1. Principi generali

1.1. Le produzioni animali rappresentano una componente dell'attività di numerose aziende agricole operanti nel settore dell'agricoltura biologica.

1.2. Le produzioni animali devono contribuire all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola rispondendo alle esigenze di elementi nutritivi delle colture e migliorando la sostanza organica del suolo. Esse contribuiscono in tal modo a creare e a mantenere rapporti di complementarità fra terra e vegetale, vegetale e animali, animale e terra. Quale parte di questo concetto, la produzione senza terra non è conforme alle norme del presente regolamento.

La produzione senza terra non è compatibile con le norme del presente regolamento. Sulla base di ciò, sono esclusi gli allevamenti di animali che non hanno un collegamento funzionale con i terreni cui gli stessi fanno riferimento nell'ambito di un programma produttivo aziendale o di comprensorio.

Tale collegamento funzionale dovrà essere valutato sia sulla base delle UBA/ha di SAU disponibile (proprietà, affitto, concessione, comodato, terre civiche...) che sulla produzione vegetale dalla stessa ottenuta, in modo tale da garantire agli animali poligastrici che almeno il 35% della Sostanza Secca della loro razione annuale provenga dall'azienda stessa o dal comprensorio in cui ricade. Il Comprensorio è l'insieme di aziende biologiche e non che insistono in un'area

geograficamente definita e che si accordano, dandone evidenza documentale, al fine di giustificare il carico di animali (170 Kg N/ha) e scambiare paglia, foraggi e mangimi.

1.3. Impiegando risorse naturali rinnovabili (deiezioni zootecniche, colture di leguminose, colture foraggere), il binomio coltura-allevamento e i sistemi di pascolo consentono la salvaguardia e il miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine e contribuiscono allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.

1.4. L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione legata alla terra. Tranne qualora esista un'autorizzazione eccezionale del presente allegato, gli animali devono disporre di un'area di pascolo. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato in misura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione e in modo da ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essenzialmente connessa alla superficie disponibile al fine di evitare i problemi del sovrappascolo e dell'erosione e di consentire lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente. Nel capitolo 7 figurano norme dettagliate per l'uso di deiezioni organiche.

1.5. Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

1.6 Tuttavia, fino al 24 agosto 2005, è ammessa nell'azienda la presenza di animali che non sono allevati secondo le disposizioni del presente regolamento purché l'allevamento di questi animali abbia luogo in un'unità distinta, provvista di stalle e pascoli nettamente separati da quelli adibiti alla produzione conforme alle norme del presente regolamento, e a condizione che si tratti di animali di specie diversa.

1.7. In deroga a questo principio, gli animali che non sono allevati secondo le disposizioni del presente regolamento possono utilizzare, ogni anno per un periodo limitato di tempo, il pascolo di unità conformi al regolamento stesso, purché tali animali provengano da allevamenti estensivi [come definito all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento CE n. 950/97 (*) e, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presente regolamento] e nessun altro animale soggetto alle prescrizioni del presente regolamento sia presente sullo stesso pascolo nello stesso tempo. Questa deroga è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo.

1.8. In forza di una seconda deroga a questo principio, gli animali allevati secondo le prescrizioni del presente regolamento possono utilizzare un'area di pascolo comune purché:

- a) l'area non sia stata trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del presente regolamento per un periodo di almeno tre anni;
- b) qualsiasi animale che utilizzi il pascolo in questione e non sia soggetto alle prescrizioni del presente regolamento provenga da allevamenti estensivi, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento CE n. 950/97; oppure, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalenten-

- te a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presente regolamento;
- c) i prodotti animali derivanti da animali allevati secondo le disposizioni del presente regolamento, nel periodo in cui utilizzavano il pascolo comune, non siano considerati di origine biologica, a meno che si dimostri in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo che essi sono stati nettamente separati da altri animali non rispondenti ai requisiti del presente regolamento.

Per aree comuni di pascolo si intendono aree demaniali, aree di proprietà delle Regioni, Province e dei Comuni, le aree indicate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 322 e cioè quelle aree su cui gravano gli usi civici, di proprietà ad esempio dell'Università e delle Associazioni agrarie. Possono risultare nella definizione di aree comuni di pascolo anche quelle derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.

In ogni caso le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti per territorio a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo di interesse per allevamenti da agricoltura biologica, pubblica o privata sia da considerare "area comune di pascolo".

(*) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento CE n. 2331/98 (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 10).

2. Conversione

2.1. Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche

2.1.1. In caso di conversione di un'unità di produzione, l'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica, utilizzando i periodi di conversione stabiliti nella parte A del presente allegato "Vegetali e prodotti vegetali".

2.1.2. In deroga a questo principio, il periodo di conversione può essere ridotto di 1 anno per i pascoli, i parchetti all'aperto e gli spiazzi liberi utilizzati da specie non erbivore. Detto periodo può essere ridotto a 6 mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, in anni recenti, a trattamenti con prodotti diversi da quelli previsti nell'allegato II del presente regolamento. Questa deroga deve essere autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo.

2.2. Conversione di animali e prodotti animali

2.2.1. I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme del presente regolamento per un periodo di almeno:

- 12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
- 6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini;
- 6 mesi per gli animali da latte;
- 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
- 6 settimane per le ovaiole.

2.2.2. In deroga al paragrafo 2.2.1 e per la costituzione del patrimonio, i vitelli e i piccoli ruminanti che sono destinati

alla produzione di carne possono essere venduti con la denominazione biologica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003, purché:

- provengano da un allevamento estensivo;
- siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della vendita o della macellazione per un periodo minimo di 6 mesi per i vitelli e di 3 mesi per i piccoli ruminanti;
- l'origine degli animali sia conforme alle condizioni di cui al quarto e quinto trattino del paragrafo 3.4.

La deroga prevista, riguarda la prima costituzione del patrimonio nonché l'approvvigionamento periodico di animali ai fini della produzione (latte, carne e uova) e riproduzione.

2.3. Conversione simultanea

2.3.1. In deroga ai punti 2.2.1, 4.2 e 4.4 nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione - compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per il foraggio - il periodo totale di conversione combinato per tutti questi elementi è ridotto a 24 mesi, fatte salve le condizioni seguenti:

- a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro progenie e nel contempo anche all'area utilizzata per foraggio/pascolo prima dell'inizio della conversione;
- b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti dell'unità di produzione.

3. Origine degli animali

3.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre le razze e le varietà devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella produzione intensiva (ad es. sindrome da stress dei suini, PME, morte improvvisa, aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

3.2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservino le norme di produzione di cui all'articolo 6 e al presente allegato ed essere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.

3.3. Come prima deroga e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, il bestiame esistente nell'unità di produzione che non è conforme alle norme del presente regolamento può essere convertito.

3.4. Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonio e in mancanza di un numero sufficiente di animali ottenuti con metodi biologici, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche animali ottenuti con metodi non biologici alle seguenti condizioni:

- pollastrelle destinate alla produzione di uova, purché in età non superiore alle 18 settimane;
- pulcini destinati alla produzione di carne, con meno di 3 giorni quando lasciano l'unità in cui sono stati prodotti;
- bufali di meno di 6 mesi;
- vitelli e puledri allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 6 mesi;
- pecore e capre allevate secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 45 giorni;
- suinetti allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 25 kg.

3.5. La suddetta deroga, che deve essere preventivamente autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo, è applicabile durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003.

3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo o dall'autorità di controllo in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e nei seguenti casi:

- a. elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;
- b. pollastrelle di età non superiore a 18 settimane destinate alla produzione di uova;
- c. pollame di meno di tre giorni destinato alla produzione di carne e suinetti subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 25 kg.

I casi di cui alle lettere b) e c) sono autorizzati per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003.

Per elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, si può intendere quella che si discosta in modo significativo rispetto alle condizioni ordinarie di mortalità.

L'attestazione dell'entità della mortalità conseguente a problemi sanitari o catastrofi va rilasciata dal veterinario responsabile della gestione sanitaria.

L'entità di elevata mortalità va determinata a livello di autorità regionali e di Province Autonome, competenti per territorio.

3.7. Nel caso di suini, pollastrelle e pollame destinati alla produzione di carne, questa deroga transitoria è riesaminata prima della scadenza per vagliare eventuali possibilità di proroga di tale scadenza.

3.8. Come quarta deroga, al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e unicamente con l'autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, possono essere introdotti annualmente, entro un massimo del 10% del bestiame bovino o equino adulto (comprese le specie Bubalus e Bison) e del 20% del bestiame suino, ovino o caprino adulto dell'azienda, animali - ad esempio animali di sesso femminile (nullipari) - provenienti da allevamenti non biologici.

Le percentuali di cui al punto 3.8 possono essere maggiorate secondo quanto previsto dal punto 3.10.

3.9. Le percentuali previste dalla suddetta deroga non si applicano alle unità di produzione di meno di dieci equini o bovini, o di meno di cinque suini, ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi rinnovo di cui sopra è limitato al massimo di un capo all'anno.

3.10. Dette percentuali possono essere maggiorate, fino al 40%, dietro parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di controllo, nei seguenti casi particolari:

- estensione significativa dell'azienda;
- ampliamento della razza;
- sviluppo di una nuova produzione.

Nel caso di cui al primo trattino del punto 3.10, per estensione significativa dell'azienda si dovrà intendere quell'incremento di superficie coltivabile che: se superiore al 40% potrà consentire l'acquisizione del 40% di animali provenienti dalla zootecnica convenzionale, se dal 10 al 39% si potrà prevedere una percentuale di incremento proporzionale all'aumento della superficie. Nel caso di cui al terzo trattino relativo allo sviluppo di una nuova produzione, questo si in-

tende come il cambiamento della specie allevata o dell'orientamento produttivo.

3.11. Come quinta deroga, l'introduzione di maschi riproduttori provenienti da allevamenti non biologici è autorizzata a condizione che gli animali vengano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vita secondo le norme enunciate nel presente regolamento.

3.12. Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presente regolamento, secondo le condizioni e i limiti indicati ai punti da 3.3 a 3.11, i relativi prodotti potranno essere venduti come prodotti biologici soltanto se saranno stati rispettati i periodi indicati al punto 2.2.1; nel corso di detti periodi devono essere osservate tutte le norme enunciate nel presente regolamento.

3.13. Nel caso di animali ottenuti da unità non conformi al presente regolamento si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo o l'autorità di controllo può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena.

3.14. La Commissione presenterà una relazione entro il 31 dicembre 2003 relativa alla disponibilità di animali allevati con metodi biologici per presentare, se del caso, una proposta al comitato permanente, volta ad assicurare che tutta la produzione di carne con metodi biologici provenga da animali nati e cresciuti in aziende che praticano il metodo di produzione biologico.

4. Alimentazione

4.1. L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Le pratiche di ingrasso sono autorizzate nella misura in cui sono reversibili in qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

4.2. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici.

4.3. Inoltre gli animali devono essere allevati in conformità delle norme del presente allegato, preferibilmente con alimenti prodotti dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti da altre unità o imprese conformantisi alle disposizioni del presente regolamento.

4.4. L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30% in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60%.

4.5. L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte naturale, di preferenza quello materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte naturale per un periodo minimo che dipende dalle varie specie: 3 mesi per bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) ed equini, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

4.6. Se del caso, gli Stati membri designano le zone o le regioni in cui è praticabile la transumanza (compresi gli spostamenti di animali verso i pascoli montani), fatte salve le disposizioni sull'alimentazione degli animali di cui al presente allegato.

Le zone in cui è praticata la transumanza (compresi gli spostamenti degli animali verso i pascoli montani) vengono definite dalle Regioni o Province Autonome, laddove occorra.

4.7. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati o insilati. Tuttavia l'autorità o l'organismo di controllo può permettere, per gli animali da latte, la riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

4.8. *In deroga al punto 4.2 è autorizzato durante un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2002 l'impiego in proporzioni limitate di alimenti convenzionali, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodi di agricoltura biologica. La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali è del 10% per gli erbivori e di 20% per le altre specie. Dette percentuali sono calcolate annualmente in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25% calcolata in percentuale di materia secca. Per le componenti di origine non biologica è obbligatorio produrre all'organismo di controllo, per ogni partita, l'analisi che attesti che il prodotto o la miscela siano esenti da organismi geneticamente modificati (ogm).*

4.9. *In caso di perdita eccezionale della produzione foraggera per avversità climatiche, le competenti autorità regionali, previo accertamento delle condizioni predette, possono autorizzare l'utilizzo di percentuali di alimenti convenzionali superiori a quella prevista dal punto 4.8.*

4.10. Per il pollame la razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65% di cereali.

4.11. I foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

4.12. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.5 e 3.1 possono essere usati rispettivamente come additivi e come ausiliari di fabbricazione di insilati.

4.13. Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo se elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.1 (materie prime di origine vegetale per mangimi), fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presente allegato, e solo se sono prodotte o preparate senza uso di solventi chimici.

4.14. Le materie prime di origine animale per mangimi (convenzionali, prodotte biologicamente) elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.2 possono essere usate solo nel rispetto delle restrizioni quantitative previste dal presente allegato.

4.15. Al più tardi il 24 agosto 2003, la parte C, sezioni 1, 2, 3 e la parte D dell'allegato II sono rivedute allo scopo di ritirarne in particolare le materie prime convenzionali di mangimi di origine agricola prodotti in quantità sufficiente nella comunità secondo il metodo di produzione biologico.

4.16. *Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per l'alimentazione animale solo i pro-*

dotti elencati nell'allegato II parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e per la parte D (elementi in tracce). Non possono essere utilizzati i prodotti di cui alla sezione 1.2 (vitamine, provitamine, e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite).

4.17. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3 (enzimi) e 1.4 (microrganismi), 1.6 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale) e 3 (ausiliari di fabbricazione dei mangimi) possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. Antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione non sono utilizzati nell'alimentazione degli animali.

4.18. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

5. Profilassi e cure veterinarie

Per gli adempimenti di cui al presente punto, si ricorda l'obbligo di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati e dispensati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario, decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche.

5.1. La profilassi nella zootecnica biologica è basata sui seguenti principi:

- scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali, come specificato nel capitolo 3;
- applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni;
- uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali degli animali;
- adeguata densità degli animali, evitando così il sovrappollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.

5.2. I suddetti principi dovrebbero limitare i problemi sanitari, in modo da tenerli sotto controllo essenzialmente mediante prevenzione.

5.3. Se, malgrado le suddette misure preventive, un animale è malato o ferito, esso deve essere curato immediatamente e, se necessario, isolato in appositi locali.

5.4. L'uso di medicinali veterinari nell'agricoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi:

- i prodotti fitoterapici (ad es. estratti vegetali - esclusi gli antibiotici - essenze, ecc.), omeopatici (ad es. sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato II, parte C, sezione 3, sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;
- qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi

- chimica sotto la responsabilità di un veterinario;
- c. è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

5.5. Oltre ai suddetti principi, si applicano le seguenti norme:

- a. è vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari;
- b. sono autorizzati le cure veterinarie degli animali, nonché i trattamenti degli edifici, delle attrezzature e dei locali prescritti dalla normativa nazionale o comunitaria, compreso l'impiego di sostanze immunologiche ad uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situata l'unità di produzione.

5.6. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il tempo di sospensione stabilito dalla legge. Queste informazioni devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, singolarmente per il bestiame di grandi dimensioni; singolarmente o a gruppi per il pollame e il bestiame di piccole dimensioni.

5.7. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di derrate alimentari ottenuta con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora tale tempo non sia precisato, di 48 ore.

5.8. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di due o massimo tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in un anno (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Tali animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti al capitolo del presente allegato, con il consenso dell'autorità o dell'organismo di controllo.

Tenuto conto della corrente prassi di allevamento, i trattamenti antiparassitari possono essere limitati a due nel corso dell'anno compresi quelli per gli ectoparassiti somministrati per via parenterale e/o per applicazioni esterne con prodotti ottenuti per sintesi chimica.

Le molecole da utilizzare per detti trattamenti debbono essere caratterizzate da un basso impatto ambientale, una rapida metabolizzazione, limitati effetti tossici e tempi di sospensione inferiori ai dieci giorni.

6. Metodi di gestione zootecnica, trasporto ed identificazione dei prodotti animali

6.1. Metodi zootecnici

6.1.1. In linea di principio, la riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali. È tuttavia consentita l'inseminazione artificiale. Sono invece vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita (ad es. il trapianto di embrioni).

6.1.2. Sono vietati gli interventi chirurgici come il taglio del becco, la bruciatura dei tendini, delle ali ed ogni altro intervento mutilante non a fini terapeutici. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa solo al di sotto delle tre settimane di vita. È vietato mettere gli occhiali al pollame. Le operazioni consentite devono essere effettuate da personale veterinario riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.

6.1.3. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione (suini, manzi, capponi, ecc.) ma solo alle condizioni stabilite nell'ultima frase del punto 6.1.2 ed è vietata dopo il raggiungimento della maturità sessuale.

6.1.4. È vietata la stabulazione fissa. Ciò nondimeno, in deroga a tale principio, l'autorità o l'organismo di controllo può autorizzare tale prassi su un singolo animale, previa motivazione da parte dell'operatore che ciò è necessario per ragioni di sicurezza o benessere dell'animale e che tale prassi viene applicata solo per un limitato periodo di tempo.

6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, a condizione che il responsabile dell'azienda, prima dell'avvio, sottoscriva un piano di adeguamento delle strutture aziendali della durata massima di due anni e che nel periodo estivo ricadente nell'applicazione della deroga, venga comunque assicurato il pascolo agli animali e che nel resto dell'anno non vengano tenuti alla catena. Tale piano dovrà prevedere l'adeguamento degli spazi esterni entro il primo anno ed entro due anni, l'adeguamento riguardante le strutture coperte. In ogni caso le deroghe sugli spazi disponibili non potranno superare il 20% degli spazi richiesti dal Reg. CE n. 1804/99.

6.1.6. Con un'ulteriore deroga, nelle piccole aziende è permessa la stabulazione fissa se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati ai requisiti di comportamento, purché almeno due volte alla settimana abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto. Tale deroga, che dev'essere autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica ad aziende che soddisfano le norme nazionali in materia di zootecnia biologica vigenti fino al 24 agosto 2000, in mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

La deroga sulla stabulazione fissa nelle piccole aziende è applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento, a quelle aziende che si sono sottoposte ad un sistema di controllo basato su norme regionali o su norme private riconosciute o accettate dallo Stato.

Tale deroga è altresì estensibile alle aziende convenzionali che successivamente alla data dell'entrata in applicazione del Reg. CE n. 1804/99 si sottopongono ad un sistema di controllo basato su norme nazionali o private accettate o riconosciute dallo Stato.

Per piccola azienda si intende quella che alleva fino a 10 unità bovino adulto (UBA), misura questa che potrà essere ampliata fino ad un massimo di 30 UBA, dalle Regioni o Province autonome, in relazione allo "status" socio-economico-ambientale presente nelle Regioni o Province autonome

interessate. Ciò si riferisce esclusivamente alle piccole aziende dove venga assicurato agli animali il pascolo estivo ed una stabulazione fissa senza uso di catene.

6.1.7. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 6.1.5.

6.1.8. Se gli animali vengono allevati in gruppo, la dimensione di quest'ultimo deve essere commisurata alle fasi di sviluppo e alle esigenze comportamentali delle specie interessate. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

6.1.9. L'età minima per la macellazione del pollame è di:
81 giorni per i polli,
150 giorni per i capponi,
49 giorni per le anatre di Pechino,
70 giorni per le femmine di anatra muta,
84 giorni per i maschi di anatra muta,
92 giorni per le anatre bastarde,
94 giorni per le faraone,
140 giorni per i tacchini e le oche.

Ove i produttori non rispettino queste età minime per la macellazione, devono usare ceppi a crescita lenta.

6.2. Trasporto

6.2.1. *Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali, conformemente alla normativa nazionale o comunitaria in vigore, anche per i trasporti inferiori ai 50 Km.*

6.2.2. *Nella fase che porta alla macellazione ed al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. L'abbattimento deve essere sempre effettuato previo stordimento tramite i metodi consentiti dalla normativa nazionale in vigore. La macellazione deve essere effettuata nell'impianto autorizzato più vicino possibile al luogo d'allevamento.*

6.3. Identificazione dei prodotti animali

6.3.1. L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.

La identificazione dei prodotti animali è una tra le questioni più delicate del processo di produzione zootecnica biologica. Ciò in quanto si pone come esigenza di necessaria "rintracciabilità" del prodotto posto in commercio.

Le linee guida sulla tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti animali biologici vengono indicate all'allegato II del Decreto di cui il presente allegato fa parte.

7. Deiezioni zootecniche

Fatto salvo il limite di N totale per ettaro e per anno, stabilite in 170 Kg/Ha, al fine di tenere conto delle differenze pedoclimatiche e della tipologie di allevamento che sussistono sul territorio nazionale, il carico di bestiame per ettaro di SAU biologica/anno verrà determinato d'intesa tra Ministero e Regioni sulla base di valutazione tecniche di un gruppo di esperti di cui faranno parte Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Roma, Istituto Sperimentale per la Nutrizione della Piante di Roma, il CNR, il MURST ed il Ministero dall'ambiente ai sensi dell'art. 38 del D.L.vo 152/99 dell'11 maggio 1999.

7.1. Il quantitativo totale impiegato nell'azienda di deiezioni zootecniche secondo la definizione della direttiva 91/676/

CEE (**), non può superare 170 kg N per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata, quantitativo previsto nell'allegato III della suddetta direttiva. Se necessario, la densità totale degli animali sarà ridotta per evitare il superamento dei limiti sopracitati.

7.2. Per determinare la appropriata densità degli animali di cui sopra le unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per anno di superficie agricola utilizzata per le varie categorie di animali saranno determinate dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato VII.

7.3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi variazione rispetto alla tabella e le ragioni che giustificano tali modifiche. Tale prescrizione si riferisce soltanto al calcolo del numero massimo di animali, allo scopo di garantire che il limite di 170 kg di azoto da deiezioni zootecniche/ha/anno non sia superato. Ciò lascia impregiudicata la densità del bestiame ai fini della salute e del benessere degli animali di cui al capitolo 8 e nell'allegato VIII.

7.4. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una cooperazione con altre aziende ed imprese soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso prodotto con metodi biologici. Il limite massimo di 170 kg di azoto di effluenti/ha/anno di superficie agricola utilizzata sarà calcolato in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione.

Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente presso l'azienda medesima ma può avvenire anche presso altre aziende che praticano il metodo biologico o convenzionale.

7.5. Gli Stati membri possono stabilire limiti inferiori a quelli specificati nei punti da 7.1 a 7.4, tenendo conto delle caratteristiche della zona in questione, dell'applicazione di altri fertilizzanti azotati al terreno e dell'apporto di azoto alle colture mediante assorbimento dal suolo.

7.6. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento e infiltrazione nel suolo.

7.7. Onde garantire la corretta gestione della fertilizzazione, gli impianti per le deiezioni zootecniche devono avere una capacità di stoccaggio superiore a quella richiesta per il periodo più lungo dell'anno nel quale la concimazione del terreno non è opportuna (conformemente alle corrette prassi agricole stabilite dagli Stati membri) o è vietata, nel caso in cui le unità di produzione siano situate in una zona definita vulnerabile per i nitrati.

(**) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

8. Aree di pascolo e edifici zootecnici

8.1. Principi generali

8.1.1. Le condizioni di stabulazione degli animali devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche (per es. quelle di carattere comportamentale per quanto concerne libertà di movimento e benessere adeguati). Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. L'isolazione, il riscaldamento e l'aerazione

dei locali di stabulazione devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. I locali devono consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale.

8.1.2. I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all'aria aperta devono all'occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climatiche locali e delle razze in questione, un riparo sufficientemente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme.

8.2. Densità del bestiame e protezione della vegetazione da un pascolo eccessivo

8.2.1. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

8.2.2. La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare il conforto e il benessere degli animali in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità ottimale sarà quella che garantisce il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

8.2.3. Le superfici minime delle stalle e degli spiazzi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono riportate nell'allegato VIII.

8.2.4. La densità del bestiame tenuto all'aperto in pascoli, altri terreni erbosi, lande, paludi, brughiere e altri habitat naturali o seminaturali deve essere sufficientemente bassa in modo da evitare che il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata.

8.2.5. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte E, possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione delle stalle e degli impianti zootecnici. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di esso devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

8.3. Mammiferi

8.3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.3, tutti i mammiferi devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta che possono essere parzialmente coperti, e devono essere in grado di usare tali aree ogniqualvolta lo consentano le loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo stato del terreno, a meno che vi siano requisiti comunitari o nazionali relativi a specifici problemi di salute degli animali che lo impediscano. Gli erbivori devono avere accesso ai pascoli ogniqualvolta lo consentano le condizioni.

8.3.2. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli

durante il periodo del pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spiazzi liberi o parchetti all'aria aperta nei mesi invernali.

8.3.3. Fatta salva l'ultima frase del punto 8.3.1, i tori di più di un anno di età devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta.

8.3.4. In deroga al punto 8.3.1, la fase finale di ingrasso dei bovini, dei suini e delle pecore per la produzione di carne può avvenire in stalla, purché il periodo in stalla non superi un quinto della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

La deroga prevista per la fase di finissaggio degli animali da carne non esclude l'applicazione, a questa, delle deroghe generali di cui al punto 8.5.1.

8.3.5. *I locali di stabulazione devono avere i pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa né grigliato, né graticciato. Il 50 % di superficie grigliata o graticciata deve essere calcolata sulla base dell'area minima prevista dall'allegato VIII.*

8.3.6. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un giaciglio/area di riposo confortevole, pulito e asciutto con una superficie sufficiente, costituito da una costruzione solida non fessurata. L'area di riposo deve comportare una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali autorizzati come concime nell'agricoltura biologica ai sensi dell'allegato II, parte A.

8.3.7. Per quanto riguarda l'allevamento di vitelli, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende senza eccezioni si conformano alla direttiva 91/629/CEE (***) del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. È tuttavia vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età.

8.3.8. Per quanto riguarda l'allevamento dei suini, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende si conformano alla direttiva 91/630/CEE (****) del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Tuttavia le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento. I lattonzoli non possono essere tenuti in batterie "flat decks" o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

8.4. Pollame

8.4.1. Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può essere tenuto in gabbie.

8.4.2. Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di benessere degli animali o le condizioni igieniche.

8.4.3. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- almeno un terzo deve essere solido, vale a dire non composto da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o torba;

- nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escrementi;
- devono disporre di un numero sufficiente di posatoi di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato VIII;
- devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m² della superficie utile disponibile per i volatili;
- ciascun ricovero non deve contenere più di:
 - 4 800 polli,
 - 3 000 galline ovaiole,
 - 5 200 faraone
 - 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,
 - 2 500 capponi, oche o tacchini;
- la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1.600 m².

8.4.4. Per le galline ovaiole la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

8.4.5. Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano e, nei limiti del possibile, per almeno un terzo della sua vita. I parchetti devono essere in maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire agli animali un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.

8.4.6. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di volatili, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo e comunicano la loro decisione alla Commissione e agli altri Stati membri. Questi requisiti non si applicano a piccole quantità di pollame che non sia chiuso in un parchetto e che sia libero di razzolare tutto il giorno.

Nell'allevamento dei volatili tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo, il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo per un periodo non inferiore a 40 giorni a meno della messa in atto di tecniche che suggeriscono tempi diversi. Tale norma non si applica quando si tratta di pochi capi di bestiame con una superficie di pascolamento non definita.

8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame

8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.5, e alle densità di stabulazione di cui all'allegato VIII, le autorità competenti degli Stati membri possono concedere deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato VIII per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010. Tale deroga si applica esclusivamente alle aziende dedite all'allevamento aventi edifici preesistenti, costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 e nella misura in cui tali edifici adibiti all'allevamento soddisfano le norme nazionali concernenti la produzione biologica in vigore anteriormente a tale data o, in mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

La deroga generale sulla stabulazione del bestiame, nonché quella sulla stabulazione fissa nelle piccole aziende, è applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento a quelle aziende che si sono sottoposte ad un sistema di controllo basato su norme regionali o su norme private riconosciute, accettate dallo Stato e comunque in conformità a quanto previsto al precedente punto 6.1.5 del presente Decreto.

8.5.2. Gli operatori che beneficiano di tale deroga presentano all'autorità o all'organo di ispezione un piano contenente le misure che garantiscono, fino al termine della deroga, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

8.5.3. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 8.5.1.

(**) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).

(***) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

C. APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA

1. Principi generali

1.1. L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.

1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.

1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al metodo di produzione biologica.

Il punto 1.3 indica che in generale presso la stessa azienda apistica non è consentita la gestione parallela di apiari biologici e convenzionali. In deroga a tale principio, a condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni del presente regolamento, e previa comunicazione all'Organismo di controllo, è consentito condurre gli alveari in zone non conformi al paragrafo 4.2. (ubicazione degli apiari), ad esempio per effettuare il servizio di impollinazione su una coltura convenzionale. In tal caso gli alveari mantengono la condizione di alveari condotti secondo il metodo dell'apicoltura biologica, ma il prodotto da essi derivato non può essere venduto con riferimento al metodo di produzione biologica.

2. Periodo di conversione

2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversione la cera

deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8.3.

Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con cera biologica conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la contaminazione della nuova cera si ritiene che la sua sostituzione debba avvenire in un periodo non superiore ai 3 anni e che nel primo anno per ogni alveare la sostituzione della cera interessi almeno il 50% dei favi del nido.

3. Origine delle api

3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di *apis mellifera* e dei loro ecotipi locali.

Per il territorio nazionale, la scelta della razza, deve privilegiare Apis Mellifera Ligustica e suoi ecotipi locali e gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze di api presenti nelle aree territoriali di confine.

3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni del presente regolamento.

3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono essere convertiti.

3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzato per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di conversione.

3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.

Per elevata mortalità, si intende quella già indicata per l'allegato I/B punto 3/a della presente circolare.

3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

Dalle deroghe di cui al presente punto vanno escluse le api regine.

4. Ubicazione degli apiari

4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento.

La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l'apicoltore deve fornire all'Organismo di controllo deve essere presentata su scala da 1: 10.000 o da 1 : 25.000.

In mancanza della cartografia, "l'apicoltore è tenuto a fornire all'Organismo di controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree

di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento.

Per analisi appropriate, da fornire dall'apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary).

L'apicoltura rispondente ai requisiti posti dal Reg. CE n. 1804/99 non può essere praticata al di sotto dei 900 metri d'altezza sul livello del mare a meno che gli apiari non siano dislocati in particelle catastali dove, nel raggio di azione di tre chilometri siano presenti coltivazioni intensive convenzionali o insediamenti industriali, agroalimentari, impianti di trattamento di rifiuti, la cui conduzione influenzi negativamente le api e/o la qualità della produzione.

4.2. L'ubicazione degli apiari deve:

- garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;
- essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento CEE n. 2078/92 (****), prive di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica.

In relazione all'ubicazione degli apiari l'espressione "raggio di 3 chilometri" va intesa in senso generale come raggio di azione delle api. Il termine "essenzialmente" deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti nettariifere principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture presenti nell'areale circostante l'apiario e che non costituiscono fonti di bottinatura. L'espressione "prive di un'influenza significativa" va intesa con riferimento a possibili contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell'Organismo di controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in commercio con la denominazione da "apicoltura biologica";

- mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito.

Per distanza sufficiente ci si dovrà attenere a quella quantificata dall'organismo di controllo in rapporto al tipo e dimensione della fonte di inquinamento ed all'effettivo livello di rischio, al fine di scongiurare la contaminazione dei prodotti apistici; quest'ultima da verificare eventualmente, da parte dell'organismo di controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in commercio, con la denominazione "da apicoltura biologica". In caso di discariche ed inceneritori di rifiuti, la distanza degli apiari non deve essere inferiore a 1.000 metri.

I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

(****) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2772/95 (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35) .

5. Nutrizione

5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale.

5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele.

5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate.

5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.

5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.

Per "inizio del periodo di flusso del nettare" si intende l'inizio della bottinatura che comporta l'immagazzinamento del miele nei mielari.

6. Profilassi e cure veterinarie

6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

- a. selezione di opportune razze resistenti;
- b. applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

6.2. *Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in appositi apiari.*

6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti principi:

- a. essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto

comunitario;

- b. i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;
- c. qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
- d. è vietato l'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;
- e. fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da *Varroa jacobsoni* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.

6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizioni del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.

6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e).

6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato.

7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione

7.1. È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.

7.2. È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.

7.3. È permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina.

7.4. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa jacobsoni*.

7.5. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.

7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità in questione.

7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio

dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura

È vietato l'uso di plastica e l'impiego di vernice all'interno delle arnie.

La protezione esterna dell'arnia deve essere realizzata con vernici atossiche trasformate.

8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall'organo o

dall'autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio e purché provenga da opercoli.

In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è subordinata all'accertamento della sua idoneità basata sull'analisi della cera stessa. Più in generale la verifica della conformità dell'allevamento apistico ai principi espressi dal Regolamento verrà effettuata dagli Organismi di Controllo attraverso idonei giorni di monitoraggio basati sull'analisi della cera.

8.4. È vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione del miele.

8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. sezione 2.

8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E.

ALLEGATO II

modificato dai Reg. CEE 1535/92, dal Reg. CEE n. 2608/93,
dal Reg. CEE 2381/94 e dal Reg. CE 1488/97

Parte A

PRODOTTI PER LA CONCIMAZIONE E L'AMMENDAMENTO

Condizioni generali applicabili a tutti i prodotti:

- impiego consentito solo se sono soddisfatti i requisiti dell'allegato I
- impiego consentito solo in conformità delle disposizioni della normativa concernente l'immissione in libera pratica e l'utilizzazione dei prodotti interessati applicabile in agricoltura generale nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato."

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Letame	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali ed a materiali vegetali (lettiera). Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Indicazione delle specie animali. Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio, modificato da ultimo dal Regolamento CE n. 3669/93.
Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Indicazione delle specie animali. Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, del Regolamento CEE n. 2328/91.
Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina ed il letame	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Indicazione delle specie animali. Proibiti se provenienti da allevamenti industriali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, urina, ecc.)	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Indicazione delle specie animali. Proibiti se provenienti da allevamenti industriali.
Rifiuti domestici trasformati in compost	Compost di rifiuti domestici separati selettivamente all'origine. Solo rifiuti vegetali e animali. Prodotto in sistema di raccolta chiuso e sorvegliato approvato dallo Stato membro. Concentrazioni massime in mg/kg di materia secca: cadmio 0.7; rame 70; nickel 25; piombo 45; zinco 200; mercurio 0.4; cromo (totale) 70; cromo (VI) 0*. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. *= (limite di determinazione)
Torba	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai).
Argille (perlite, vermiculite, ecc.)	
Residui di fungaie	La composizione iniziale del substrato dev'essere limitata ai prodotti del presente elenco.
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti	
Guano	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Miscela composta di materiali vegetali	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito: - farina di sangue - polvere di zoccoli - polvere di corna - polvere di ossa, anche degelatinata - nero animale (carbone animale) * - farina di pesce - farina di carne - pennone - lana - pelli e crini - prodotti lattiero caseari	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0 * *= (limite di determinazione)
Borlande ed estratti da borlande Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione (ad es.: farina di panelli di semi oleosi, guscio di cacao, radichette di malto, ecc.)	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali.
Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione. estrazione con acqua o con soluzione acide e/o alcalina. fermentazione. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Segatura e trucioli di legno	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento.
Cortecce compostate	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento.
Cenere di legno	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento.
Fosfato naturale tenero	Prodotto definito dalla direttiva 76/116 CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 89/284 CEE. Tenore di Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ .
Fosfato allumino-calcico	Prodotto definito dalla direttiva 76/116 CEE modificata dalla direttiva 89/284 CEE. Tenore di Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ . Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5).
Scorie di defosforazione	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Sale grezzo di potassio (ad es. kainite, silvinita, ecc.)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Solfato di potassio che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Carbonato di calcio di origine naturale (ad es. creta, marna, calcare macinato, litotamnio, knaerl, creta fosfatica, ecc.)**	
Carbonato di calcio e magnesio di ori- gine naturale (ad es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato, ecc.)	
Solfato di magnesio (ad es. kieserite)	Unicamente di origine naturale. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Solfato di calcio (gesso)	Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE. Unicamente di origine naturale.
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.
Zolfo elementare	Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE. Unicamente di origine naturale.
Oligoelementi	Oligoelementi inclusi nella direttiva 89/530/CEE. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Cloruro di sodio	Unicamente salgemma. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Farina di roccia	

*Il prodotto "carbone animale" riportato nell'allegato II, parte A del regolamento CEE n. 2092/91 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere utilizzato alle condizioni di applicazione precedenti fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 30.9.2000 (Reg. CE n.1073/200).

Parte B ANTIPARASSITARI

1. Prodotti fitosanitari

Condizioni generali applicabili per tutti i prodotti composti o contenenti le sostanze attive appresso indicate:

- impiego in conformità ai requisiti dell'allegato I;
- soltanto in conformità delle disposizioni specifiche della normativa sui prodotti fitosanitari applicabile nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato (ove pertinente)*.

I - Sostanze di origine vegetale o animale

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	Insetticida. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
(*) Cera d'api	Protezione potature.
Gelatina	Insetticida.
(*) Proteine idrolizzate	Sostanze attrattive. Solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato II, parte II.
Lecitina	Fungicida
Estratto (soluzione acquosa) di <i>Nicotiana tabacum</i>	Insetticida. Solo contro gli afidi in albero da frutti subtropicali (ad es. aranci, limoni) e in colture tropicali (ad es. banani). Utilizzabile solo all'inizio del periodo vegetativo. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Utilizzabile soltanto durante un periodo che termina il 31 marzo 2002.
Oli vegetali (ad es. olio di menta, olio di pino, olio di carvi)	Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione.
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	Insetticida
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Insetticida, repellente
Rotenone estratto da <i>Derris spp.</i> , <i>Loncho carpus spp</i> e <i>Thephrosia spp.</i>	Insetticida Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

* = in alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

II - Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Microrganismi (batteri, virus e funghi), ad es. <i>Bacillus thuringiensis</i> , <i>Granulosis virus</i>	Solo prodotti non geneticamente modificati ai sensi della Direttiva 90/220/CEE del Consiglio *

*= GU n. L 117 del 8.5.1990

III - Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici

Condizioni generali:

- le trappole e/o i distributori automatici devono impedire la penetrazione delle sostanze nell'ambiente e il contatto delle stesse con le coltivazioni in atto;
- le trappole devono essere raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
(*) Fosfato di diammonio	Sostanza attrattiva. Soltanto in trappole.
Metaldeide	Molluschicida. Soltanto in trappole contenenti un repellente per specie animali superiori.

Feromoni	Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale. Solo in trappole e distributori automatici.
Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)	Insetticida. Solo in trappole con sostanze specifiche attrattive. Solo contro <i>Bacrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> wied. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.

* = in alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

IV - Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso	Fungicida Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002 Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
(*) Etilene	Sverdimento delle banane
Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida
(*) Allume di potassio (Kalinite)	Prevenzione della maturazione delle banane
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida, insetticida, acaricida. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Olio di paraffina	Insetticida, acaricida.
Oli minerali	Insetticida, fungicida. Solo in alberi da frutta, viti, olivi e colture tropicali (ad esempio banani). Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
Permanganato di potassio	Fungicida, insetticida Solo in alberi da frutta, ulivi e viti
(*) Sabbia di quarzo	Repellente
Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente

= In alcuni Stati membri i prodotti non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

2. Prodotti per la lotta contro i parassiti e le malattie nei locali di stabulazione e negli impianti:

Prodotti elencati nella sezione 1
Rodenticidi

Parte C

MATERIE PRIME PER MANGIMI

1. Materie di origine vegetale per mangimi

1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
avena come semi, fiocchi, cruschetto e crusca;
orzo come semi, proteine e farinetta;
riso come grani, rotture, riso, pula vergine e pannello di germe;
miglio come semi;
segale come semi, farinetta, cruschetto e crusca;
sorgo come semi;
frumento come semi, farinetta, cruschetto, farina glutinata, glutine e germe;
spelta come semi;
triticale come grani;
granturco come semi, farinetta, crusca, pannello di germe e glutine;
radichette di malto;
borlande (trebbie) di birreria.

1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
semi di colza come semi, pannello e buccette;
semi di soia come semi, semi tostati, pannello e buccette;
semi di girasole come semi e pannello;
cotone come semi e pannelli;
semi di lino come semi e pannello;
semi di sesamo come semi e pannello;
palmisti come pannelli;
semi di ravizzone come pannello e buccette;
semi di zucca come pannello;
sansa di oliva (ottenuta per estrazione fisica dalle olive).

1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
ceci: semi;
vecciolio come semi;
cicerchia come semi sottoposti a un adeguato trattamento termico;
piselli come semi, cruschetta e crusca;
fave da orto come semi;
fave e favette come semi, cruschetta e crusca;
veccia come semi;
lupini come semi.

1.4. Tuberi radici, loro prodotti e sottoprodotti

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
polpa di barbabietola da zucchero;
barbabietole secche;
patate;
patata dolce come tubero;
manioca come radici;
polpa di patate (residuo solido della fecola di patate);
fecola di patata;
proteina di patate;
tapioca.

1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
carrube;
pastazzo di agrumi;
polpa di mele;
polpa di pomodoro;
vinacce.

1.6. Foraggi e foraggi grossolani

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
erba medica;
farina di erba medica;
trifoglio, farina di trifoglio;
graminacee (ottenute da piante da foraggio);
farina di graminacee;
fieno;
insilato;
paglia di cereali;
ortaggi a radice da foraggio.

1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
melassa come legante nei mangimi composti;
farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio);
polveri ed estratti di vegetali;
estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali);
spezie e aromi.

2. Materie di origine animale per mangimi

2.1 Latte e prodotti lattiero-caseari

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
latte crudo definito all'articolo 2 della direttiva 92/46/CEE (*);
latte in polvere;
latte scremato;
latte scremato in polvere;
latticello, latticello in polvere;
siero di latte in polvere;
siero;
siero di latte in polvere parzialmente delattosato;
proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico);
caseina in polvere;
lattosio in polvere.

2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato;
autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali;
farina di pesce.

(*) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33).

3. Materie di origine minerali per mangimi

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

Sodio:

sale marino non raffinato;
salgemma grezzo estratto da giacimenti;
solfato di sodio;
carbonato di sodio;
bicarbonato di sodio;

cloruro di sodio.

Calcio:

litotamnio e maërl;
conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia);
carbonato di calcio;
lattato di calcio;
gluconato di calcio.

Fosforo:

fosfato bicalcico precipitato d'ossa;

fosfato bicalcico defluorato;
fosfato monocalcico defluorato.

Magnesio:

magnesio anidro;
solfato di magnesio;
cloruro di magnesio;
carbonato di magnesio.

Zolfo:

solfato di sodio.

Parte D

ADDITIVI ALIMENTARI, ALCUNE SOSTANZE UTILIZZATE NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DI CUI ALLA DIRETTIVA 82/471/CEE E AUSILIARI DI FABBRICAZIONE NEI MANGIMI

1. Additivi alimentari

1.1. Elementi in tracce

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

E1 Ferro:

carbonato ferroso (II);
solfato ferroso (II) monoidrato;
ossido ferrico (III);

E2 Iodio:

iodato di calcio, anidro;
iodato di calcio esaidrato;
ioduro di potassio.

E3 Cobalto:

solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato;
carbonato basico di cobalto (II), monoidrato.

E4 Rame:

ossido rameico (II);
carbonato basico di rame (II), monoidrato
solfato di rame (II) pentaidrato.

E5 Manganese:

carbonato di manganese (II);
ossido manganoso e ossido manganico;
solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato.

E6 Zinco:

carbonato di zinco;
ossido di zinco;
solfato di zinco mono e/o eptaidrato.

E7 Molibdeno:

molibdato di ammonio, molibdato di sodio.

E8 Selenio:

selenato di sodio;
selenito di sodio.

1.2. Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:

vitamine autorizzate ai sensi della direttiva 70/524/CEE (**):
- preferibilmente derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi, o

- vitamine sintetiche identiche alle vitamine naturali soltanto per gli animali monogastrici.

1.3. Enzimi

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
gli enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

1.4 Microrganismi

Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
i microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

1.5 Conservanti

In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:

E 236 Acido formico solo per insilati;
E 260 Acido acetico solo per insilati;
E 270 Acido lattico solo per insilati;
E 280 Acido propionico solo per insilati.

1.6 Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti.

In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:

E 551b Silice colloidale;
E 551c Kieselgur;
E 553 Sepiolite;
E 558 Bentonite;
E 559 Argilla caolinitica;
E 561 Vermiculite;
E 599 Perlite.

(**) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39).

2. Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale

In questa categoria sono inclusi i seguenti prodotti:—.

3. Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi

3.1. Ausiliari di fabbricazione di insilati. In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:

sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, enzimi, lieviti, siero di latte, zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali, melasse e batteri lattici, acetici, formici e propionici.

Qualora le condizioni atmosferiche non consentano un'adeguata fermentazione, l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare l'utilizzazione di acido lattico, formico, propionico e acetico nella produzione di insilati.

Parte E
**PRODOTTI AUTORIZZATI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI LOCALI
DI STABULAZIONE E DEGLI IMPIANTI (AD ES. ATTREZZATURA E UTENSILI)**

Saponi a base di sodio e di potassio;
Acqua e vapore;
Latte di calce;
Calce;
Calce viva;
Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina);
Soda caustica;
Potassa caustica;
Acqua ossigenata;
Essenze naturali di vegetali;
Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico;
Alcole;
Acido nitrico (attrezzatura da latteria);
Acido fosforico (attrezzatura da latteria);
Formaldeide;
Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e
attrezzature per la mungitura;
Carbonato di sodio.

Parte F
ALTRI PRODOTTI

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO E MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9

(modificato dal Reg. CEE 1535/92, dal Reg. CEE n. 2068/93, dal Reg. CEE n. 1202/95
e dal Reg. CE n.1804/99))

A.1. Vegetali e prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta

1. La produzione deve avvenire in un'unità i cui appezzamenti ed i luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da qualsiasi altra unità che non produca conformemente alle norme di produzione stabilite dal presente regolamento, possono far parte di detta unità anche laboratori di trasformazione e/o di condizionamento, qualora l'unità stessa si limiti alla trasformazione e/o al condizionamento della propria produzione agricola.

2. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo, l'organismo di controllo e il produttore, anche se l'attività di quest'ultimo è limitata alla raccolta di vegetali naturali, provvedono a:

- compilare una descrizione completa dell'unità con le indicazioni dei luoghi di magazzinaggio e di produzione, degli appezzamenti e/o delle zone di raccolta nonché, se del caso, dei luoghi in cui vengono effettuate talune operazioni di trasformazione e/o di condizionamento;
- elencare tutte le misure concrete che il produttore deve attuare a livello della propria unità per garantire il rispetto delle disposizioni nel presente regolamento;
- qualora si tratti della raccolta di vegetali che crescono naturalmente, indicare le garanzie (se del caso fornite da terzi) che il produttore può portare a prova che le disposizioni dell'allegato I, punto 4, sono soddisfatte.

La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal produttore in questione.

Nella relazione devono inoltre figurare:

- la data dell'ultima applicazione sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta in oggetto dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- l'impegno del produttore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5 e 6 e ad accettare, in caso di infrazione l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9, e, ove necessario, all'articolo 10, paragrafo 3.

3. Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo di controllo, il produttore deve notificare a tale organismo il proprio programma di produzione di prodotti vegetali, con una descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti.

4. Deve essere tenuta una contabilità su registri e/o su documenti che consenta all'organismo di controllo di identificare l'origine, la natura e le quantità di tutte le materie prime acquistate, nonché l'impiego di queste materie prime; deve essere inoltre tenuta una contabilità sui registri o su documenti della natura, delle quantità e dei destinatari di tutti i prodotti agricoli venduti. Quando le quantità riguardano vendite dirette al consumatore finale, ne vengono indicati i quantitativi globali giornalieri.

Qualora l'unità di produzione proceda alla trasformazione dei propri prodotti agricoli, nella contabilità devono figurare

le informazioni di cui alla parte B, punto 2, terzo trattino del presente allegato.

5. È vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle il cui impiego è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7.

6. Oltre ad eventuali ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico completo dell'unità di produzione. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento. Tuttavia il prelievo deve essere eseguito qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo.

7. Ai fini dell'ispezione, il produttore dà all'organismo di controllo libero accesso ai luoghi di magazzinaggio e di produzione e ai diversi appezzamenti, nonché alla contabilità ed ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.

8.1 I prodotti di cui all'articolo 1, possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, uniti di un'etichetta in cui ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste a norma di legge, figurino:

- a) il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto oppure, qualora sia citato un altro venditore, una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivoco il responsabile della produzione del prodotto;
- b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto dall'articolo 5.

8.2. Non è richiesta la chiusura in imballaggi o contenitori qualora:

- a) il trasporto avvenga tra un produttore ed un altro operatore, entrambi assoggettati a regime di controllo di cui all'articolo 9, e
- b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al comma precedente.

9. Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa regione, le unità situate nella regione che producono vegetali o prodotti vegetali non contemplati all'articolo 1 ed i luoghi di deposito delle materie prime (fertilizzanti, fitofarmaci, sementi) sono parimenti assoggettati al regime di controllo per quanto attiene il punto 2, primo comma, ed ai punti 3 e 4. In queste unità non possono essere prodotti vegetali appartenenti alla stessa varietà dei vegetali prodotti nell'uni-

tà di cui al punto 1.

Nei casi sotto descritti, i produttori possono tuttavia derogare alla disposizione di cui all'ultima fase del comma precedente:

- a) in caso di colture perenni (colture arboricole, vite e luppolo) sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - 1) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione che prevede la riconversione all'agricoltura biologica di tutte le superfici in questione e per il quale il produttore si impegna formalmente a portarlo a termine nel più breve tempo possibile e comunque in un periodo non superiore a cinque anni;
 - 2) devono essere state prese misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità di produzione interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;
 - 3) l'organismo o l'autorità di controllo deve venir informato con almeno 48 ore d'anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;
 - 4) a raccolta ultimata, il produttore deve comunicare immediatamente all'organismo o all'autorità di controllo dati precisi sui quantitativi raccolti nelle unità interessate, nonché tutte le caratteristiche che consentono d'identificare la produzione (qualità, colore, peso medio, ecc.), confermando inoltre che le misure decise per tener separati i prodotti delle diverse unità sono state effettivamente applicate;
 - 5) il piano di riconversione e le misure menzionate ai punti 1 e 2 devono essere stati approvati dall'organismo o dall'autorità di controllo, il quale deve riconfermare la propria approvazione ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;
- b) in caso di superfici destinate alla ricerca agronomica con l'accordo delle competenti autorità nazionali degli Stati membri, sempreché siano soddisfatte le condizioni precisate dai paragrafi 2, 3 e 4 della lettera a), nonché dalla parte pertinente del paragrafo 5;
- c) in caso di produzione di sementi, di piante e di materiali di moltiplicazione vegetativa, sempreché siano soddisfatte le condizioni precisate dai paragrafi 2, 3 e 4 della lettera a), nonché dalla parte pertinente del paragrafo 5.

A.2. Animali e prodotti animali ottenuti dall'allevamento

1. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo riguardante le produzioni animali, il produttore e l'organismo di controllo devono provvedere a:

- compilare una descrizione completa dei locali di stabulazione, dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori produttivi;
- compilare una descrizione completa degli impianti per lo stoccaggio delle deiezioni animali;
- elaborare un piano di spargimento delle deiezioni animali di concerto con l'organismo o con l'autorità di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici destinate alle colture;
- se del caso, dichiarare le disposizioni contrattuali stipulate con altri agricoltori per lo spargimento delle deiezioni animali;
- elaborare un piano di gestione per le unità biologiche animali (ad es. gestione in materia di alimentazione, riproduzione, misure sanitarie, ecc.);
- elencare tutte le misure concrete da prendere a livello dell'unità di produzione per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Le descrizioni e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione d'ispezione, controfirmata dal produttore interessato.

La relazione deve inoltre specificare l'impegno del produttore ad effettuare le operazioni in conformità degli articoli 5 e 6 e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9, e se del caso, all'articolo 10, paragrafo 3.

2. I requisiti generali in materia di controllo di cui all'allegato III, parte A.1, punti 1, 4, 5, 6, 7 e 8, relativi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono applicabili agli animali e ai prodotti animali.

In deroga a tali disposizioni, è ammesso il magazzinaggio nell'azienda di prodotti medicinali veterinari allopatici e antibiotici a condizione che siano stati prescritti da un veterinario in relazione ai trattamenti di cui all'allegato I, che siano conservati in un luogo controllato e che siano annotati in un registro.

3. Gli animali devono essere identificati in forma permanente, per mezzo di tecniche adatte a ciascuna specie, singolarmente per i grandi mammiferi, singolarmente o a partite per il pollame e i piccoli mammiferi.

4. I dati relativi agli animali devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo presso la sede sociale dell'azienda.

Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere i seguenti dati:

- per ciascuna specie, gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, antecedenti veterinari;
- gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;
- le eventuali perdite di animali e relativa giustificazione;
- alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzioni dei vari ingredienti della razione, periodi di accesso ai parchetti, periodi di transumanza in caso di limitazioni;
- profilassi, trattamenti e cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali.

5. Quando un allevatore gestisce più allevamenti nella stessa regione, le unità di produzione di animali o prodotti animali non contemplati all'articolo 1 sono parimenti soggette al regime di controllo per quanto riguarda il punto 1, primo, secondo e terzo trattino del presente capitolo relativo agli animali e ai prodotti animali, nonché alle disposizioni relative al programma di allevamento, ai registri e alle norme per il magazzinaggio dei prodotti utilizzati per l'allevamento.

B. Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e animali

1. All'inizio dell'applicazione del regime di controllo, l'operatore e l'organismo di controllo provvedono a:

- compilare una descrizione completa dell'unità, con l'indicazione delle installazioni utilizzate per la trasformazione, il condizionamento ed il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni;
- stabilire tutte le misure concrete da prendere al livello del-

l'unità per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

La descrizione e le misure in causa sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione.

Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che le disposizioni dell'articolo 5 siano rispettate e, in caso d'infrazione, ad accettare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9 e, se del caso, all'articolo 10, paragrafo 3.

2. Deve essere tenuta una contabilità scritta che consenta all'organismo di controllo di identificare:

- l'origine, la natura e le quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1 consegnati all'unità;
- la natura, le quantità e i destinatari dei prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato l'unità;
- qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo ai fini di un controllo adeguato delle operazioni, quali l'origine, la natura e le quantità degli ingredienti, additivi ed adiuvanti di fabbricazione presi in consegna dall'unità, nonché la composizione dei prodotti trasformati.

3. Quando nell'unità sono anche trasformati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti all'articolo 1:

- l'unità deve disporre di locali separati per il magazzino dei prodotti di cui all'articolo 1, prima e dopo le operazioni;
- le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti che non rientrano nell'articolo 1;
- qualora dette operazioni non vengano eseguite di frequente, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo di controllo;
- devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti conformemente alle norme di produzione previste nel presente regolamento.

4. Oltre alle ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico dell'unità. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca dei prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento. Essi devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione controfirmata dal responsabile dell'unità controllata.

5. Ai fini di tale ispezione l'operatore dà all'organismo di controllo libero accesso all'unità ed alla contabilità ed ai relativi documenti giustificativi. Egli fornisce inoltre all'organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione.

6. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo imballaggio o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichetta in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste a norma di legge, figurino:

- a) il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto oppure, qualora sia citato un altro venditore, una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivoco il responsabile della produzione del prodotto;
- b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto dall'articolo 5.

Una volta ricevuto il prodotto di cui all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore ove necessario, nonché la presenza delle indicazioni di cui al primo comma, al punto 8.1 della parte A o al punto 8 della parte C del presente allegato. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità di cui al punto 2 della parte B.

Qualora la verifica dia adito a dubbi circa la provenienza del prodotto da un operatore assoggettato al regime di controllo previsto dall'articolo 9, tale prodotto potrà essere sottoposto a trasformazione o condizionamento solo dopo che ne sia stata accertata la provenienza, a meno che non venga immesso sul mercato senza indicazioni relative al metodo di produzione biologico.

Quando riceve un prodotto menzionato di cui all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e la presenza delle indicazioni di cui al primo comma, al punto 8.1. della parte A o al punto 8 della parte C del presente allegato. L'esito della verifica viene riportato nella contabilità menzionata nella parte B, punto 2. Qualora sorgessero dubbi sulla provenienza del prodotto in questione da un operatore soggetto al regime di controllo di cui all'articolo 9, esso può essere trasformato o condizionato soltanto quando i dubbi saranno stati chiariti.

C. Importatori di prodotti vegetali, di prodotti animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e/o animali provenienti da paesi terzi

1. All'inizio dell'applicazione del regime di controllo, l'importatore e l'organismo di controllo provvedono a:

- compilare una descrizione completa dei luoghi in cui opera l'importatore e delle sue attività d'importazione indicando, ove possibile, i punti di entrata dei prodotti nella Comunità e gli impianti che l'importatore intende utilizzare per il magazzino dei prodotti importati;
- tutte le misure concrete che l'importatore deve prendere per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione d'ispezione, controfirmata dall'importatore.

Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'importatore a:

- svolgere le operazioni di importazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 e accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9;
- consentire all'organismo di controllo l'ispezione degli impianti di magazzino che intende utilizzare, o, qualora questi impianti si trovino in un altro Stato membro o regione, consentire lo stesso controllo ad un organismo riconosciuto in quello Stato membro o regione.

2. Dev'essere tenuta una contabilità scritta che consenta all'organismo di controllo di identificare, per ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 importati da un paese terzo:

- l'origine, la natura e la quantità della partita interessata nonché se richiesto dall'organismo di controllo, qualsiasi altra informazione relativa al trasporto dei prodotti dell'esportatore nel paese terzo ai locali o impianti di magazzino dell'importatore;
- la natura, i quantitativi e i destinatari della partita in questione nonché, se richiesto dall'organismo di controllo, qualsiasi altra informazione relativa al trasporto dei prodotti dai locali o magazzini dell'importatore ai destinatari.

3. L'importatore deve informare l'organismo di controllo di ciascuna consegna del materiale importato nella Comunità,

fornendo qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo, come ad esempio una copia del certificato d'ispezione per i prodotti importati ottenuti con metodi di produzione biologici. Qualora i prodotti in questione vengano distribuiti in uno Stato membro o in una regione diversi da quelli in cui l'organismo di controllo è riconosciuto, tale organismo può trasmettere le informazioni all'organismo di controllo riconosciuto nello Stato membro o nella regione, per consentirgli di verificare sul luogo i prodotti importati.

4. Qualora i prodotti importati di cui all'articolo 1 vengano immagazzinati in impianti adibiti anche alla trasformazione, al condizionamento o al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

- i prodotti di cui all'articolo 1 vanno tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;
- devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti conformemente alle norme di produzione previste nel presente regolamento.

5. Oltre alle ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo materiale dei locali dell'importatore e, ove necessario, di una parte degli altri impianti di magazzinaggio dell'importatore. L'organismo di controllo verifica la contabilità di cui al punto 2 della presente parte C e i certificati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca di sostanze non autorizzate in virtù del presente regolamento. Essi devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di una sostanza non autorizzata. Dopo ogni visita dev'essere compilata una relazione d'ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità controllata.

6. Ai fini di tale ispezione, l'importatore consente all'organismo di controllo libero accesso ai locali, alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi, in particolare i certificati di

importazione. Egli fornisce inoltre all'organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione.

7. I prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura che consenta di identificare l'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare la partita nel certificato di ispezione.

Una volta ricevuto un prodotto di cui all'articolo 7 importato da un paese terzo, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, nonché la corrispondenza del contenuto della partita con il certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) o con un certificato analogo qualora richiesto dalle autorità ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 6. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità di cui al punto 2 della presente parte C. Qualora la verifica dia adito a dubbi circa la provenienza del prodotto da un paese terzo o da un importatore di un paese terzo non riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 11, tale prodotto potrà essere sottoposto a trasformazione o condizionamento solo dopo che ne sia stata accertata la provenienza a meno che non venga immesso sul mercato senza indicazioni relative al metodo di produzione biologico.

8. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste a norma di legge, figurino:

- a) il nome e l'indirizzo dell'importatore del prodotto oppure una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivoco l'importatore del prodotto;
- b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto dall'articolo 5.

ALLEGATO IV

ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NELLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

- a) nome indirizzo dell'operatore;
- b) ubicazione delle località di cui sono effettuate le operazioni e, se del caso, indicazione degli appezzamenti (dati catastali);
- c) natura delle operazioni e dei prodotti;
- d) impegno dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6, 7 e/o 11;
- e) quando si tratta di un'azienda agricola, indicazione della

data in cui il produttore ha cessato di utilizzare, negli appezzamenti in causa, i prodotti il cui impiego non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 7;

- f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora nello Stato membro in questione il sistema di controllo sia stato introdotto mediante riconoscimento di siffatti organismi.

ALLEGATO V

modificato dal Reg CE n. 331/2000

Parte A: INDICAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGIME DI CONTROLLO

L'indicazione di conformità al regime di controllo deve essere redatta nella(e) stessa(e) lingua(e) utilizzata(e) per l'etichettatura.

- ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE.
DK: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning.
D: Ökologischer Landabu - EG Kontrollsystem o Biologische Agrarwirtschaft - EG Kontrollsystem.
GR: βιολογική γεωργία Σύστημα ελέγχου ΕΚ.
EN: Organic Farming - EC Control System.
F: Agriculture Biologique - Système de contrôle CE.
IT: Agricoltura biologica - Regime di controllo CE.
NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem.
PT: Agricultura biológica - Sistema de controlo CE.
FI: Luonnonmukaian maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelmä.
SV: Ekologiskt jordbruk - EG kontrollsystem.

Parte B: LOGO COMUNITARIO

B.1 Condizioni per la presentazione e l'utilizzazione del logo comunitario

B.1.1. Il succitato logo comunitario comprende i modelli elencati nella parte B.2 del presente allegato.

B.1.2. Le indicazioni che devono essere incluse nel logo sono elencate nella parte B.3 del presente allegato. Nel logo può figurare anche la dicitura riportata nella parte A del presente allegato.

B.1.3. Per l'utilizzazione del logo comunitario e delle indicazioni di cui alla parte B.3 del presente allegato è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui alla parte B.4 del presente allegato.

B.2 Modello



B.3 Indicazioni da inserire nel logo comunitario

- ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA
DK: ØKOLOGISK JORDBURG
D: BIOLOGISCHE AGRARWIRTSCHAFT O ÖKOLOGISCHER LANDABU
GR: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
EN: ORGANIC FARMING
F: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

- IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA
NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW
PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA
FI: LUONNONMUKAIEN MAATALOUSTUOTANTO
SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2 Combinazione di due indicazioni
Sono ammesse combinazioni di due indicazioni nelle versioni linguistiche di cui al punto B.3.1, purchè sia rispettata la seguente presentazione:

- NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE
- FI/SV: LUONNONMUKAIEN MAATALOUSTUOTANTO/ EKOLOGISKT JORDBRUK
- FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE/ BIOLOGISCHE AGRARWIRTSCHAFT

B.4 Manuale grafico

1. INTRODUZIONE

2. Il manuale grafico è uno strumento a disposizione degli operatori per la riproduzione del logo.

2.1 LOGO A COLORI (colori di riferimento).

Se a colori, il logo deve essere presentato in colore diretto (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati qui di seguito:

LOGO IN PANTONE: verde: Pantone 367; blu: Pantone Reflex Blue; Testo in blu.

LOGO IN QUADRICROMIA: Blu: 100% ciano, +80% magenta; Verde: 30,5% ciano + 60% giallo; testo in blu.




VERDE

BLU

2.2 LOGO A UN COLORE: LOGO IN BIANCO E NERO

Il logo in bianco e nero può essere utilizzato nel modo seguente:



2.3 CONTRASTO CON COLORI DELLO SFONDO

Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che ne rendono difficile la lettura, si dovrà tracciare un cerchio che delimiti il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto ai colori dello sfondo, come di seguito indicato.



2.4 TIPOGRAFIA

Il carattere utilizzato per la scritta è il Fruitiger bold condensed (maiuscolo). La dimensione delle lettere della scritta sarà ridotta secondo le norme di cui al punto 2.6.

2.5 VERSIONE LINGUISTICA

Si potranno utilizzare la versione o le versioni linguistiche del logo in conformità alle specifiche di cui al punto B.3.

2.6 FORMATI RIDOTTI

Se l'applicazione del logo su diversi tipi di etichette rende necessario ridurne le dimensioni, è prescritto il seguente formato minimo:

- a) per un logo con un'indicazione unica: diametro minimo di 20 mm.

- b) per un logo con una combinazione di due indicazioni: diametro minimo di 40 mm (omissis).

2.7. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEL LOGO

L'utilizzazione del logo conferisce ai prodotti un valore specifico. L'applicazione più efficace del logo è quindi a colori, poichè in questo modo viene messo maggiormente in risalto ed è riconosciuto più facilmente e rapidamente dal consumatore.

L'uso del logo ad un colore (bianco e nero) conformemente al punto 2.2 è raccomandato soltanto nel caso in cui l'applicazione a colori non sia possibile.

3. STAMPA FOTOGRAFICA

- 3.1. Selezione di due colori.



ALLEGATO VI

Introdotta con Reg. CEE n. 207/93, modificata con Reg. CEE n. 468/94, Reg. CEE n. 1201/95, Reg. CE n.418/96, Reg. CE n.345/97, Reg. CE 1488/97, Reg. CE n.1804/99

Articolo 1

Il contenuto dell'allegato VI del regolamento CEE n. 2092/91 è definito nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

La modificazione delle parti A e B dell'allegato VI del regolamento CEE n. 2092/91 è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) riguardo agli additivi alimentari contemplati nella parte A, punto 1 dell'allegato VI: fatti salvi i requisiti relativi all'autorizzazione di additivi di cui alla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, sono incluse solo le sostanze la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari.;
- b) riguardo agli ausiliari di fabbricazione contemplati nella parte B dell'allegato VI: sono incluse solo le sostanze autorizzate per processi usuali di fabbricazione di prodotti alimentari e la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari.

Articolo 3

1. L'ingrediente di origine agricola non incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento CEE n. 2092/91 può essere utilizzato conformemente alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 3 lettera b) e paragrafo 5 bis, lettera b) del medesimo, a condizione che:

- a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità dello Stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme ad una delle condizioni di cui al primo o al secondo trattino dell'articolo 5, paragrafo 4 c);
- b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia temporaneamente autorizzato l'utilizzazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, per un periodo massimo di tre mesi dopo aver verificato che l'operatore abbia preso i necessari contatti con gli altri fornitori nella Comunità per accertarsi che gli ingredienti in questione con i necessari requisiti di qualità non sono disponibili; lo Stato membro può prorogare tale autorizzazione per tre volte al massimo, per un periodo di sette mesi ciascuno.

2. Lo Stato membro che concede un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:

- a) la data dell'autorizzazione;
- b) il nome e, ove necessario, la descrizione precisa nonché i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola;
- c) le quantità necessarie con relativa motivazione;
- d) i motivi e il periodo previsto di carenza;
- e) la data alla quale lo Stato membro invia tale notifica agli altri Stati membri e alla Commissione;
- f) la data ultima entro la quale gli Stati membri e/o la Commissione possono inviare le loro osservazioni; tale data deve cadere almeno 30 giorni dopo la data della notifica di cui alla precedente lettera e).

3. Qualora dalle osservazioni inviate entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza l'ingrediente è disponibile, lo Stato membro esamina se revocare l'autorizzazione o ridurre il periodo di validità previsto ed informa la

Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese, entro quindici giorni dalla data di ricezione delle informazioni.

4. In caso di proroga di cui al paragrafo 1, lettera b), sono applicabili le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14 del Regolamento CEE n.2092/91. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nella parte C. dell'allegato VI.

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni che seguono:

1. Ingredienti

Le sostanze definite all'articolo 4 del regolamento, con le restrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1992 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

2. Ingredienti di origine agricola

- a) singoli prodotti agricoli e loro derivati ottenuti con adeguati procedimenti di lavaggio, di pulitura, meccanici e/o termici o con altri procedimenti fisici intesi a ridurre l'umidità del prodotto;
- b) prodotti derivati da quelli citati alla lettera a) con altri procedimenti utilizzati nella fabbricazione di alimenti, a meno che gli stessi prodotti non vengano considerati come additivi o aromi definiti ai punti 5 e 7 che seguono.

3. Ingredienti di origine non agricola

Ingredienti diversi da quelli di origine agricola ed appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

3.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti per additivi quali definiti ai punti 5 e 6 in appresso

3.2. Aromi, quali definiti al punto 7 in appresso

3.3. Acqua e sale

3.4. Preparazioni microorganiche

3.5. Oligoelementi e vitamine

4. Ausiliari di fabbricazione

Sostanze definite all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano.

5. Additivi alimentari

Sostanze definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva

89/107/CEE e disciplinati da detta direttiva oppure da una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE.

6. Eccipienti, ivi compresi i relativi solventi

Additivi alimentari usati per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica, allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego.

7. Aromi

Sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione e disciplinari dalla medesima.

PRINCIPI GENERALI

Le parti A, e B e C comprendono tutti gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di tutti i prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, fatta eccezione per i vini.

Il riferimento ad un ingrediente delle sezioni A e C o agli ausiliari di fabbricazione della sezione B lascia impregiudi-

cato l'obbligo di rispettare, in tutti i procedimenti di fabbricazione, come ad esempio nell'affumicatura, e nell'utilizzazione di un ingrediente o di un ausiliario di fabbricazione la normativa comunitaria in materia e/o la normativa compatibile con il trattato e, in assenza di detta normativa, i principi di buona pratica in materia di fabbricazione di derrate alimentari.

In particolare, gli additivi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e, se del caso, a quelle di una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della succitata direttiva; gli aromi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/388/CEE e i solventi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

In attesa dell'adozione delle norme di cui alle sezioni A e B del presente allegato e per contemplare specificamente la preparazione di derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali, si applicano le norme nazionali.

Nel merito, l'applicazione delle "norme nazionali", in attesa di definire quelle specifiche per le derrate alimentari composte, sono quelle che fanno riferimento alle norme generali vigenti in ogni Stato membro per la preparazione delle derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali.

ALLEGATO VI, Parte A
del Regolamento CEE n. 2092/91

**INGREDIENTI DI ORIGINE NON AGRICOLA (DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3 c)
E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 LETTERE a) E d) DEL REGOLAMENTO CEE N. 2092/91).**

A.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti.

Denominazione	Condizioni specifiche
E 170 Carbonati di calcio	Escluso l'utilizzo come colorante*
E 270 Acido lattico	
E 290 Anidride carbonica	
E 296 Acido malico	
E 300 Acido ascorbico	
E 306 Estratto ricco di tocoferolo	antiossidante per grassi e oli
E 322 Lecitine	
E 330 Acido citrico	
E 333 Citrati di calcio	
E 334 Acido tartarico (L (+)-)	
E 335 Tartrato di sodio	
E 336 Tartrato di potassio	
E 341 (i) Monofosfato di calcio	agente lievitante per farina fermentante
E 400 Acido alginico	
E 401 Alginato di sodio	
E 402 Alginato di potassio	
E 406 Agar-agar	
E 407 Carragenani	
E 410 Farina di semi di carrube	
E 412 Farina di semi di guar	
E 413 Gomma adragante	
E 414 Gomma arabica	
E 415 Gomma xanthan	
E 416 Gomma kakaga	
E 422 Glicerolo	estratti vegetali
E 440 Pectina	CR
E 500 Carboni di sodio	
E 501 Carboni di potassio	
E 503 Carboni di ammonio	
E 504 Carboni di magnesio	
E 516 Solfato di calcio	eccipiente
E 524 Idrossido di sodio	Trattamento superficiale di Laugengeback
E551 Biossido di silicio	antiagglomerante per erbe e spezie
E 938 Argo	
E 941 Azoto	
E 948 Ossigeno	

* Il prodotto "carbonati di calcio" riportato nell'allegato VI del regolamento (CEE) n.2092/91 soggetto a condizioni di utilizzazione più limitative di quelle applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere ancora utilizzato alle condizioni di applicazione precedenti fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 30.9.2000 (Reg. CE n.1073/2000).

A.2. Aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE
Sostanze e prodotti definiti all'articolo 1 paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 della stessa direttiva.

A.3. Acqua e sali.
Acqua potabile.
Sale (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti.

A.4. Preparazioni microorganiche

i) Le preparazioni a base di microrganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE: se inclusi qui di seguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

A.5. Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati.
Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati sono autorizzati soltanto se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

ALLEGATO VI, Parte B
del Regolamento CEE n. 2092/91

AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA PRODOTTI BIOLOGICAMENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d) E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5, LETTERE a) ED e) DEL REGOLAMENTO CEE N. 2092/91.

Denominazione	Condizioni specifiche
Acqua	
Cloruro di calcio	
Idrossido di calcio	
Solfato di calcio	coagulante
Carbonato di sodio	produzione dello zucchero
Acido citrico	Produzione di olio e idrolisi di amido
Idrossido di sodio	Produzione dello zucchero, produzione di olio di semi di colza (<i>Brassica spp</i>) per un periodo che termina il 31 marzo 2002
Acido solforico	produzione dello zucchero
Isopropanolo (propan-2-ol)	nel processo di cristallizzazione nella fabbricazione dello zucchero. nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 344/88 CEE da ultimo modificata dalla Direttiva 60/97 CEE per un periodo fino al 31.12.2006
Cloruro di magnesio (o nigari)	coagulante
Carbonato di potassio	essiccazione dell'uva
Biossido di carbonio	
Azoto	
Etanol	solvente
Acido tannico	ausiliare di filtrazione
Albumina d'uovo	
Caseina	
Gelatina	
Colla di pesce	
Oli vegetali	lubrificante, distaccante o antischiumogeno
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	
Carbone attivato	
Talco	
Bentonite	
Caolino	
Terra di Diatomea	
Perlite	
Gusci di nocciole	
Farina di riso	
Cera d'api	distaccante
Cera carnauba	distaccante

Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi

Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/220/CEE e degli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/220/CEE.

ALLEGATO VI, Parte C

del Regolamento CEE n. 2092/91, come modificato dal Regolamento CE n. 330/1999

INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE AMMESSI

Nota: L'utilizzo di questi ingredienti non di origine biologica è consentito nella misura massima del 5% (per i prodotti che fanno riferimento al biologico nella denominazione di vendita) o del 30% (per i prodotti che fanno riferimento al biologico nel solo elenco degli ingredienti).

C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a):

C.1.1 Frutti e semi commestibili

Lazzeruola (*Malpighia puniceifolia*)
Ghiande (*Quercus spp.*)
Noci di anacardio (*Anacardium occidentale*)
Noci di cola (*Cola acuminata*)
Fieno greco (*Trigonella foenum-graecum*)
Uva spina (*Ribes uva-crispa*)
Frutti della passione (*Passiflora edulis*)
Papaie (*Carica papaya*)
Pinoli (*Pinus pinea*)
Lamponi (essiccati) (*Rubus idaeus*)
Ribes rosso (essiccato) (*Ribes rubrum*)

C.1.2. Spezie ed erbe commestibili

Pimento (*Pimenta dioica*)
Cardamomo (*Fructus cardamomi (minoris) (malabariensis), Elettaria cardamomum*)
Cannella (*Cinnamomum zeylanicum*)
Chiodi di garofano (*Syzygium aromaticum*)
Zenzero (*Zingiber officinale*)
Semi di rafano (*A Armoracia rusticana*)
Galanga minore (*Alpinia officinarum*)
Crescione acquatico (*Nasturtium officinale*)

C.1.3. Prodotti vari

Alghe

C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b)

C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

Cacao (*Theobroma cacao*)
Cocco (*Cocos nucifera*)

Olivo (*Olea europaea*)
Girasole (*Helianthus annuus*)

C.2.2. Zuccheri, fecola e amido; altri prodotti da cereali a tuberi

Zucchero di barbabietola solo fino al 1.4.2003
Fruttosio
Cialde di riso
Amidi di riso e granturco ceroso

C.2.3. Prodotti vari

Curry composto di: Coriandolo (*Coriandrum sativum*), Senape (*Sinapis alba*), Finocchio (*Phoeniculum vulgare*), Zenzero (*Zingiber officinale*)
Proteina di piselli (*Pisum spp.*)
Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

C.3. Prodotti di origine animale

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura
Latticello in polvere
Gelatina
Miele
Lattosio
Siero di latte disidratato "herasuola"

Prodotti utilizzabili fino al 31 gennaio 2000

introdotto dall'art.2 del Regolamento CE n. 330/1999

concentrato di albicocca (*Prunus armeniaca*)
concentrato di sambuco (*Sambucus nigra*)
mango (*Mangifera indica*)
fragola (*Fragaria vesca*) sotto forma di polvere essiccata o concentrato
polvere di cinque spezie composta di: Finocchio (*Foeniculum vulgare*); Chiodi di garofano (*Syzygium aromaticum*); Zenzero (*Zingiber officinale*); Anice (*Pimpinella anisum*); Cannella (*Cinnamomum zeylanicum*)
grasso di cocco
grasso di cacao
amidi e fecole ottenuti da cereali e tuberi non modificati chimicamente

ALLEGATO VII
(introdotto dal Reg. CE n.1804/99)

Numero massimo di animali per ettaro

Classe o specie	Numero massimo di animali per ettaro (equivalente a 170 kg N/ha/anno)
Equini di oltre 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini di meno di 1 anno	5
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2
Giovenche da allevamento	2,5
Giovenche da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche lattifere da riforma	2
Altre vacche	2,5
Coniglie riproduttrici	100
Pecore	13,3
Capre	13,3
Suinetti	74
Scrofe riproduttrici	6,5
Suini da ingrasso	14
Altri suini	14
Polli da tavola	580
Galline ovaiole	230

ALLEGATO VIII
(introdotto dal Reg. CE n.1804/99)

Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche distabulazione per i differenti tipi e specie di produzione

1. BOVINI, OVINI E SUINI

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spiazzi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	m ² per capo	m ² per capo
Bovini e equini da allevamento e destinati all'ingrasso	fino a 100 fino a 200 fino a 350 oltre 350	1,5 2,5 4,0 5 con un minimo di 1 m ² /100 kg	1,1 1,9 3 3,7 con un minimo di 0.75 m ² /100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da allevamento		10	30
Pecore e capre		1,5 per pecora/capra 0,35 per agnello/capretto	con 0,5 per agnello/capretto
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50 fino a 85 fino a 110	0,8 1,1 1,3	0,6 0,8 1
Suinetti	oltre 40 giorni e fino a 30 kg	0,6	0,4
Suini da allevamento		2,5 per femmina 6 per maschio	1,9 8,0

2. POLLAME

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (m ² in rotazione di superficie disponibile per capo)
	Numero di animali per m ²	cm di posatoio per animale	per nido	
Galline ovaiole	6	18	8 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm ² per volatile	4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg. di N/ha/anno
Pollame da ingrasso (in ricoveri fissi)	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m ²	20 (solo per faraone)		4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg di N/ha/anno
Pollame da ingrasso (in ricoveri mobili)	16 (*) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m ²			2,5 a condizione che non sia superato il limite di 170 kg di N/ha/anno

(*) Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m² che restano aperti di notte